

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 336

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 settembre 2016)



13 SET. 2016

*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D221/16

Roma, 13 settembre 2016

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "Regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2016.

Con salute

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA


A) PREMESSA. Base giuridica e criteri ispiratori dello schema di regolamento.

A.1) Base giuridica.

Il presente schema di regolamento attua la previsione dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

La norma primaria ha stabilito quanto segue: 2. *Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.*

E' da notare come la norma del 2014 abbia riprodotto il limite, già contemplato nel testo dell'art. 146, comma 9, del codice di settore, come modificato dal secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 63 del 2008), che conteneva la disposizione originaria sulla semplificazione procedurale per gli interventi di lieve entità, sulla base della quale è stato adottato il vigente d.P.R. n. 139 del 2010, dell'inammissibilità, *in subiecta materia*, dell'autocertificazione (nelle sue varie configurazioni tipologiche) e del silenzio-assenso (*ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*). Conseguentemente, nel testo che si propone non si è ipotizzato il ricorso a tali figure di semplificazione amministrativa. Al riguardo giova sin d'ora evidenziare che



l'impianto strutturale e logico del presente regolamento punta soprattutto sulla liberalizzazione di taluni interventi non impattanti sul paesaggio, liberalizzazione che non è in alcun modo né compromessa, né riguardata dal silenzio-assenso, derivante dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nel mentre l'utilità della semplificazione procedurale e dell'abbreviazione dei tempi per il procedimento semplificato resta a sua volta pienamente valida, posto che, come è noto, il silenzio-assenso non abolisce l'obbligo di procedere, facultando al più l'amministrazione, ove si orienti in senso favorevole all'accoglimento della domanda, ad omettere il provvedimento conclusivo espresso e motivato.

A.2) Struttura del regolamento.

Il regolamento attuativo della previsione di legge sopra riportata, che qui si propone, si compone di venti articoli e quattro allegati. Gli articoli sono suddivisi in tre Capi (*Disposizioni generali*, *Procedimento autorizzatorio semplificato* e *Norme finali*). I quattro allegati contengono, rispettivamente: l'elenco degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (31 tipologie di interventi elencati nell'allegato A); l'elenco degli interventi di lieve entità sottoposti a procedura semplificata (42 tipologie di interventi elencati nell'allegato B); lo schema di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché la scheda di relazione paesaggistica semplificata, che è l'unico documento che il cittadino dovrà presentare a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il numero e la qualità delle novità e delle modifiche introdotte ha suggerito, per semplicità di redazione e migliore leggibilità, di redigere un nuovo testo regolamentare, con abrogazione del vigente d.P.R. n. 139 del 2010.

Il testo è stato elaborato da un apposito gruppo di lavoro, costituito con decreto del Ministro in data 8 gennaio 2015, composto da rappresentanti delle Regioni (oltre alla Regione Piemonte, capofila per la materia del paesaggio nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, hanno partecipato rappresentanti delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Lazio), dell'ANCI, nonché da autorevoli esponenti dell'Accademia e da funzionari della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la semplificazione amministrativa.

Gli interventi liberalizzati e quelli sottoposti a procedura semplificata sono stati oggetto di un proficuo confronto, in data 10 e 13 luglio 2015, rispettivamente con le Regioni, l'ANCI e con le Associazioni di categoria interessate (Tavolo tecnico per la semplificazione). I soggetti intervenuti hanno manifestato una valutazione molto positiva sulla semplificazione operata, fornendo, altresì, utili suggerimenti per l'affinamento di alcune ipotesi già previste negli allegati al regolamento.

A.3) Obiettivi della riforma.



La norma di legge del 2014 – e il conseguente regolamento di semplificazione che qui si propone – perseguono l'obiettivo, sempre più sentito e attuale e collocato al centro del programma di governo, di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa. La società avverte sempre più la funzione di tutela del patrimonio culturale come un freno alla crescita e come un inutile appesantimento burocratico, anziché (come dovrebbe essere) come una risorsa e una garanzia per uno sviluppo di qualità del Paese. La consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da semplificare" lanciata dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, riassunto nel documento conclusivo pubblicato nel mese di aprile 2014, e svolta in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, per raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall'esperienza diretta di rapporto con la pubblica amministrazione, ha evidenziato che, tra le procedure più segnalate dai cittadini e dalle imprese come fonte e causa di lungaggini e di ritardo, vi sono proprio quelle relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, spesso per piccoli interventi di lieve entità.

La presente semplificazione si ripropone di correggere questo stato delle cose e di offrire una risposta ragionevole e ragionata che mira a togliere "il troppo e il vano" dalla funzione autorizzatoria paesaggistica. Tale obiettivo è perseguito da un lato restituendo alla naturale area della libertà tutta una serie di piccoli interventi innocui per il paesaggio, dall'altro lato semplificando e accelerando le procedure per un'altra serie di interventi minori, di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati. Come specificato nell'A.I.R. presentata a corredo della presente relazione illustrativa, la vigenza del presente regolamento di semplificazione dovrebbe eliminare circa un terzo del carico di lavoro degli uffici degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico (Regioni, Comuni, Soprintendenze statali), mentre per un ulteriore terzo di tale carico troverebbe applicazione il regime semplificato proprio degli interventi di lieve entità. E' dunque evidente l'impatto strategico positivo di tali previsioni regolamentari sia in termini di alleggerimento degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, sia in termini di migliore funzionalità degli uffici amministrativi preposti alla tutela.

A.4) Logica della riforma.

Per una più chiara esposizione dei contenuti del decreto appare utile una breve premessa di carattere generale volta a definire il quadro giuridico di riferimento e l'ambito applicativo della prevista semplificazione.

L'art. 146, comma 9, secondo periodo, del codice di settore, come modificato dal secondo decreto correttivo e integrativo di cui al d.lgs. n. 63 del 2008, stabilisce che: "9. . . . Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della



legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni?.

In attuazione di tale disposizione di legge è stato adottato il citato d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, il cui Allegato 1 contiene 39 tipologie di interventi di lieve entità cui si applica la procedura semplificata ivi prevista (articolata essenzialmente in tre misure o complessi di misure, consistenti nel dimezzamento dei termini del procedimento, nella semplificazione documentale – presentazione di una sola relazione paesaggistica semplificata in luogo dei numerosi documenti previsti in via ordinaria dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005 -, nonché in talune misure di semplificazione organizzativa).

L'art. 149 del codice di settore del 2004 (*Interventi non soggetti ad autorizzazione*) stabilisce a sua volta che: 1. . . . *non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni, edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall' articolo 142 , comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.*

Così richiamato in sintesi il quadro normativo di riferimento, occorre in primo luogo sottolineare la natura di regolamento di delegificazione propria sia del regolamento del 2010, ora citato, sia del regolamento, anch'esso da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previsto dalla norma primaria del 2014, della cui attuazione si tratta in questa sede. Tale forza delegificante opera naturalmente anche riguardo all'elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica contenuto nell'art. 149 del codice.

Il punto, evidentemente essenziale ai fini dell'ampiezza dell'intervento di semplificazione demandato al nuovo regolamento, merita un approfondimento.

Si è posta la questione della natura tassativa o solo esemplificativa delle tipologie di interventi liberi contenuti nell'art. 149. L'opinione prevalente e condivisibile ritiene che il suddetto elenco non sia tassativo. Indice univoco di tale carattere elencativo e non esaustivo è l'uso dell'avverbio "comunque", che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell'art. 146, commi 1 e 2 –



che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall'autorizzazione paesaggistica non già perché "esonerati" da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. Ne consegue che tale elenco non esaurisce la serie degli atti e degli interventi che - in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti - non rilevano sul piano paesaggistico. La norma dell'art. 149, in tal senso, assume natura di norma descrittiva di "chiusura" logica del sistema, rispetto ai primi due commi dell'art. 146, piuttosto che di norma costitutiva di eccezioni tassative.

Questa conclusione emerge evidente nella lettura dell'art. 149 in combinato disposto con l'art. 146, commi 1 e 2, del codice di settore del 2004. Secondo l'art. 146, comma 1, i *proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione*. Secondo il comma 2 *I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione*. E' evidente la stretta connessione tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 146: l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione opera se e solo se il "progetto degli interventi" e i "lavori" da avviare possano almeno in astratto "introdurvi" (negli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati) "modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione". E' vero che il comma 2 è distinto dal comma 1 e che nel comma 2 non viene ripetuta tale limitazione. Ma è altrettanto vero che il fine cui è preordinato l'istituto autorizzatorio introdotto dal comma 2 è e resta pur sempre quello di impedire che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati possano introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Deve essere sottolineata la simmetria, di grande rilievo ai fini di una corretta interpretazione, tra le qualificazioni giuridiche connotative contenute nell'art. 146 e quelle contenute nell'art. 149: alla idoneità delle modificazioni a recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione prevista dall'art. 146 come condizione per l'assoggettabilità ad autorizzazione, fa da *pendant*, nell'art. 149, la inidoneità degli interventi manutentivi sottratti alla previa autorizzazione ad alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La somma di queste due connotazioni qualificanti i fatti e gli atti assoggettabili a previo controllo autorizzativo definisce la nozione di *rilevanza paesaggistica*, quale presupposto comune e generale di sottoposizione di atti e comportamenti al potere di controllo preventivo.

La questione in esame - della natura elencativa o tassativa dei casi di interventi "liberi" di cui all'art. 149 - incide sulla linea di confine tra autorità e libertà, tra *agere licere* del privato e limiti e condizioni posti dalla legge a tutela dell'interesse generale



all'effettivo esercizio di tale diritto, nello schema generale degli articoli 41 e 42 della Costituzione e dei principi generali dell'agire amministrativo democratico di logicità, ragionevolezza e proporzionalità (minimo mezzo).

Tale limite di proporzionalità alla funzione di controllo preventivo si traduce, riguardo ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica, nella subordinazione di tale funzione alla condizione generale di *rilevanza paesaggistica* della trasformazione antropica oggetto di controllo, ossia della sua attitudine, almeno in astratto, a incidere negativamente sull'interesse pubblico tutelato. Diversamente opinando si infrangerebbero i principi ora richiamati e si perverrebbe a un'assoluta e pervasiva espropriazione di ogni libertà e di ogni facoltà insita nell'*uti, frui* della proprietà di una determinata area o immobile (sol perché e in quanto) sottoposti a tutela paesaggistica. Secondo il principio di legalità sostanziale, la cura dell'interesse generale (prevalente su quello particolare individuale) sorregge e giustifica il potere – e, con esso, il limite alla libertà – se e nella misura in cui è strettamente necessario al perseguimento e conseguimento di quegli obiettivi e di quelle finalità protettive del valore-bene-interesse pubblico valutato prevalente dalla legge e dalla legge selezionato come meritevole di una tale cura e tutela. Ma, per definizione, il potere – e la tutela dell'interesse generale – prendono in considerazione, valutano e conseguentemente regolano esclusivamente quegli atti e quei fatti (o quegli stati delle cose o eventi) che assumono un rilievo di interesse generale, in quanto almeno in astratto potenzialmente incidenti in modo pregiudizievole sul valore-bene-interesse protetto. Tutto ciò che non assurge a questo livello e resta confinato in un ambito di rilevanza puramente privata, per definizione non ha rilevanza (pubblica) paesaggistica.

Non è senza rilievo in questo contesto il dato letterale ulteriore fornito dall'art. 146, comma 7, del codice di settore, che impone all'amministrazione procedente, adita con istanza di autorizzazione paesaggistica, di verificare preliminarmente “*se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*”, ossia alla stregua di quelle regole d'uso, se previste o inserite nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, che stabiliscono la linea di confine in concreto tra libertà di intervento (art. 149) e condizionamento della libertà al previo controllo autorizzativo, ciò che dimostra ulteriormente il confine mobile ed elastico dell'ambito applicativo dell'art. 149 del codice stesso.

Né deve indurre a conclusioni di segno opposto la lettera della disposizione penale contenuta nell'art. 181 del codice di settore (*Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*), a termini della quale “*Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito . . .*”, dove la locuzione *lavori di qualsiasi genere*, al netto dell'enfasi propria della comminatoria penale, sembrerebbe deporre per una nozione onnicomprensiva e totalizzante degli interventi, di cui all'art. 146, sottoposti ad autorizzazione paesaggistica (e, di conseguenza, per una nozione restrittiva e tassativa dell'elenco contenuto nell'art. 149).



In realtà anche la più severa giurisprudenza penale è chiara nell'ancorare la punibilità al criterio della offensività almeno in astratto della condotta punibile (Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005, n. 33297, Palazzi; *Id.*, 28 marzo 2003, n. 14461, Carparelli; 29 aprile 2003, n. 19761; 28 settembre 2004, n. 38051, che hanno esaminato fattispecie relative a comportamenti ritenuti del tutto inidonei a compromettere l'interesse tutelato; *Id.*, 30 marzo 2006, n. 11128, che pur confermando tale indirizzo, lo ha ritenuto non applicabile a una fattispecie concernente la realizzazione di una struttura edilizia interrata di rilevanti dimensioni, seppure non percepibile dall'esterno, ma *"idonea a compromettere i valori ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella quale venga realizzata"*; alla stessa stregua Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610, ribadendo che *"Il reato paesaggistico è un reato formale e di pericolo, che si perfeziona mediante l'esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate in assenza di preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l'accertamento della intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio"*, ha chiarito che *"sono sanzionati tutti gli interventi idonei a determinare una compromissione dei valori ambientali anche in caso di assenza di nuove volumetrie (demolizione e ricostruzione, interventi di cambio di destinazione d'uso) o in caso di opere non visibili dall'esterno (ad esempio interrate)"*; Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 889, pone ancor più l'accento sulla idoneità degli interventi realizzati a determinare una compromissione ambientale (ai fini della sanatoria di cui all'art. 181, comma 1-ter del codice di settore *"dovrà escludersi la speciale sanatoria stabilita dall'articolo 181 in tutti quei casi in cui la creazione di superfici utili o volumi o l'aumento di quelli legittimamente realizzati siano idonei a determinare una compromissione ambientale"*).

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi che si potesse o si volesse accedere a una lettura restrittiva-tassativa dell'elenco degli interventi "liberi" contenuto nell'art. 149, nulla osterebbe comunque alla redazione, in via regolamentare, di un elenco più ampio, contenente altri e diversi tipi di intervento, rispetto a quelli già contenuti nel ripetuto art. 149, attesa la certa natura di delegificazione del regolamento previsto dal legislatore del 2014.

Alla stregua di questa preliminare chiarificazione emerge con maggiore evidenza il significato proprio della locuzione *"ai sensi dell'articolo 149"* adoperata dal Legislatore del 2014 per definire il "mandato" di semplificazione attribuito al Governo mediante la redazione di un nuovo elenco degli interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato I al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del predetto Codice, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica. Tale precisazione (*ai sensi dell'articolo 149*) significa *in base al (e nei limiti del)* significato logico-giuridico inscritto nell'art. 149. Si tratta, dunque, di una delegificazione iscritta nella legge e



delimitata dalla logica e dal senso (*ai sensi del*) della norma primaria cui si riferisce la previsione regolamentare.

In definitiva, la norma del 2014 deve essere letta nel senso che sono demandati al Governo due compiti paralleli e connessi: da un lato sviluppare ed esplicitare, per quanto possibile, per ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, secondo il fondamentale criterio dell'irrelevanza paesaggistica, l'elenco degli interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica già ricavabile da una corretta interpretazione logico-sistematica e finalistica del combinato disposto degli artt. 146 e 149 del codice di settore (e in ciò il regolamento si porrà e si configurerà come regolamento di sola attuazione e non di delegificazione); dall'altro lato operare una parziale delegificazione dell'elenco degli interventi liberi anche oltre la lettera dell'art. 149 (e in ciò il regolamento si porrà e si configurerà come regolamento di delegificazione). L'elenco degli interventi "non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" dovrà dunque contenere in primo luogo non già interventi esonerati dalla previa autorizzazione, bensì interventi (ontologicamente) già liberi, perché paesaggisticamente irrilevanti. Dovrà inoltre contenere anche taluni interventi da esonerare dall'autorizzazione preventiva, che vi erano invece in precedenza assoggettati, e ciò nella misura in cui, nel bilanciamento degli interessi, insito nella discrezionalità del normatore, il Governo riterrà utile e necessario usare il potere di delegificazione. E tale nuovo elenco potrà attingere "*sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio*", sia individuandone ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nell'attuale elenco del predetto art. 149 ("*sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica*"). La prima parte dell'elenco poggia sulla seconda e ultima parte della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (*sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica*); la seconda parte dell'elenco poggia sulla prima parte della lettera *a*) del comma predetto (*sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

La norma del 2014, inoltre, autorizza (anche qui in potenziale delegificazione) l'individuazione di un'ulteriore serie di interventi non "liberi", ma da esonerare dalla previa autorizzazione, in forza della speciale previsione contenuta nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 12, mediante un innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le tipologie di intervento di lieve entità che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. Si tratta di casi emersi nella recente pratica, che interferiscono con funzioni proprie di programmazione e di pianificazione di attività e di settori di diretta competenza dei Comuni, che implicano di regola interventi di carattere seriale e ripetitivo: si pensi, ad esempio, al commercio su aree pubbliche, alle strutture esterne a servizio di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande



(*dehors*, tendoni, tavolini, *etc.*), alle strutture smontabili per la balneazione, alla cartellonistica pubblicitaria, *etc.* (tutte tipologie di opere e interventi ripetitivi e seriali soggetti a specifici strumenti di pianificazione e programmazione comunale, per i quali evidenti ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, in termini di prevedibilità delle decisioni e di razionalizzazione delle scelte tecnico-discrezionali, impongono strumenti di accordo preventivo tra amministrazioni titolari di competenze parallele; le tipologie del genere incluse nel regolamento sono le seguenti: barriere architettoniche sopra i 60 centimetri; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, *dehors*, verande e strutture tali da configurare ambienti funzionali chiusi; manufatti in soprassuolo per pozzi domestici; posa in opera di cartelloni pubblicitari inferiori a 18 mq).

Il criterio della rilevanza paesaggistica, che orienta la selezione di una serie tipologica di interventi da ritenersi "liberi", si articola in tre profili: la non percepibilità esterna, la innocuità dell'intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio. Talune tipologie di interventi minori, pur non pienamente riconducibili a tale declinazione della nozione di irrilevanza paesaggistica, siccome percepibili all'esterno, in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio e non temporanei, ma duraturi (ad es., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di "esonero" dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nell'esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dell'ambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili.

L'ispirazione di fondo che orienta questa riforma — ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice — si compendia nell'idea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell'organismo (edilizio o naturale) che costituisce l'oggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nell'area naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di gestione e di adeguamento) che, da un lato, consentono all'organismo paesaggistico di "vivere" (di conservarsi e di adattarsi), dall'altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale.

B). ESAME DELL'ARTICOLATO



B.1) “Bellezze individue”, centri storici e misure “premiali” di promozione della co-pianificazione paesaggistica.

Prima di procedere alla disamina analitica delle norme procedurali e delle tipologie di interventi “liberi” (di cui all'allegato A) e “semplificati” (di cui all'allegato B), è utile porre in evidenza altri due profili di carattere generale, che costituiscono altrettante linee ispiratrici della “filosofia” sottesa alla proposta di regolamento (e ne consentono una migliore lettura e comprensione).

Particolare attenzione è stata riservata a talune tipologie di beni paesaggistici più delicati e vulnerabili: in particolare alle così dette “bellezze individue”, di cui alla lettera *b*) dell'art. 136 del codice di settore e ai centri e nuclei storici, di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo ora citato. Per tali tipologie di beni, come già si era del resto previsto nel vigente regolamento di semplificazione del 2010, è stato riservato un regime speciale “attenuato”, di maggiore cautela e gradualità nella semplificazione. Talune tipologie di interventi di lieve entità, già previsti come “semplificati” nel regolamento del 2010 e ora trasferiti nell'elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione, resteranno invece ancora sottoposti a tale controllo preventivo, sia pur nella modalità semplificata, allorché ricadano in aree o immobili sottoposti a quel regime particolare di tutela (si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di interventi: prospetti, coperture e finestre; impianti tecnologici esterni; micro generatori eolici; manutenzione e sostituzione dei cancelli; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti). L'eccezione alla liberalizzazione per i suddetti interventi, allorché ricadenti in aree o su immobili sottoposti a tutela in base alla lettera *c*) dell'art. 136 del codice, è stata operata con esclusivo riferimento (“limitatamente”) agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, e ciò sulla considerazione che, nell'ambito di tali tipologie di vincolo “d'insieme”, spesso accade che la perimetrazione ricomprenda anche taluni edifici e manufatti di recente costruzione, in sé del tutto privi di interesse paesaggistico, rispetto ai quali sarebbe stato immotivato e discriminatorio imporre un regime di maggiore cautela. La distinzione, all'interno del vincolo d'insieme ai sensi della lettera *c*), tra immobili che presentano interesse diretto “storico” paesaggistico e immobili che tale interesse non presentano, può agevolmente essere rimessa, oltre che a considerazioni di buon senso comune e alla prassi, esperibili direttamente dai cittadini interessati, alla valutazione degli uffici tecnici, sia degli enti preposti alla gestione del vincolo (Regione, Comune), sia della soprintendenza statale.

Al fine di assicurare, d'altra parte, una dinamica virtuosa nella evoluzione della disciplina paesaggistica, premiante per quelle realtà regionali che si dotino di piani paesaggistici condivisi con il Ministero e conformi ai dettami del codice di settore del 2004, viene introdotta una sorta di “promozione” di questi interventi dall'elenco dei “semplificati” a quello dei “liberi”, nel senso che i predetti interventi potranno essere liberi, anche se ricadenti su bellezze individue o centri e nuclei storici “dichiarati”, nel momento in cui la nuova disciplina paesaggistica avrà apprestato per essi



un'adeguata disciplina di dettaglio idonea a costituire una griglia valutativa efficace anche *ex post* per la tutela di tali beni, rispetto ai predetti interventi di minima entità.

E' da notare che, invece, al fine di rendere più semplice e chiaro l'ambito applicativo della semplificazione procedimentale, si è ritenuto di eliminare le numerose eccezioni che, nel d.P.R. n. 139 del 2010, rendevano inapplicabile la semplificazione per molte tipologie di interventi all'interno dei centri storici (intesi, in alcuni casi, impropriamente anche in senso urbanistico, con riferimento alla lettera a) del d.m. n. 1444 del 1968). Siffatto regime a doppio binario aveva costituito ragione di grave incertezza applicativa e aveva grandemente limitato l'operatività e l'efficacia della semplificazione del 2010.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle opere sotterranee e a quelle interrato, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l'intervento. Altre tipologie di tali interventi, comunque decisamente lievi, sono state invece incluse nell'elenco B degli interventi soggetti a procedura semplificata.

B.2) Esame degli articoli.

Il Capo I comprende i primi sei articoli e detta disposizioni generali.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini adoperati nel regolamento.

L'articolo 2 rinvia all'allegato A, relativo agli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e all'articolo 4 che individua particolari categorie di interventi esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica. La disposizione disgiunge "interventi" ed "opere" atteso che vi sono una pluralità di tipologie che descrivono attività ("opere"), più che "interventi" di tipo edilizio su un determinato manufatto.

L'articolo 3 rinvia all'allegato B, relativo agli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

L'articolo 4 (*Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi*) introduce il meccanismo, già sopra descritto *sub* B.1), della "premieria" per le realtà regionali che si siano dotate o si dotino dei piani paesaggistici o di strumenti di così detta "vestizione" dei vincoli paesaggistici, tali per cui siano definite "a monte" le regole condivise, con un adeguato livello di dettaglio, delle modalità di uso compatibile del paesaggio. In presenza di tali presupposti, che "asciugano" la discrezionalità della valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento, riconducendola nell'ambito quasi vincolato della verifica di conformità al piano paesaggistico e/o alle regole d'uso di "vestizione" del singolo vincolo, è previsto che anche quegli interventi, ritenuti, in assenza di tali regole condivise "a monte" abbisognevole di un controllo puntuale *ex ante* (ancorché nella modalità semplificata), possano infine essere inseriti nell'area della libertà e dell'esonero dal previo controllo autorizzativo paesaggistico. Al fine di assicurare



un'adeguata certezza del diritto e di consentire ai cittadini e alle imprese (ma anche alle stesse pubbliche amministrazioni) di non avere dubbi applicativi sul regime di semplificazione da applicare, è stato previsto che tali misure "premierali" (che "promuovono" taluni interventi dall'elenco dei "semplificati" a quelli dei "liberi" in presenza dei suindicati presupposti) "scattano" (divengono operative) solo a partire dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero o della Regione dell'apposito avviso dell'avvenuto avveramento della suddetta condizione di esonero.

Il comma 3 riguarda poi la terza tipologia di casi di semplificazione o di liberalizzazione, quella legata alla stipula di appositi accordi tra il Ministero e le autonomie territoriali. Come già chiarito nella parte generale della presente relazione (*sub* A.4), pag. 6), tale possibilità è espressamente contemplata dalla legge del 2014 e riguarda essenzialmente interventi che intercettano competenze programmatiche e pianificatorie proprie degli enti locali (commercio su aree pubbliche, cartellonistica, pubblicità, opere di urbanizzazione, etc.).

L'articolo 5 (*Disposizioni specifiche degli interventi*) prevede, riguardo agli interventi "liberi" inclusi nell'allegato A, che le condizioni di *rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti*, che consentono di eseguire liberamente, senza previa autorizzazione paesaggistica, taluni interventi (ad esempio, quelli sui prospetti o sulle coperture degli edifici, di cui alla voce A.2, o quelli di consolidamento statico e antisismico di cui alla voce A.3), possano (e potranno) essere specificate e dettagliate dai piani paesaggistici e dagli strumenti urbanistici dei Comuni, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici, in termini di definizione delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi predetti, ferma restando in ogni caso l'applicazione immediata del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, a prescindere dall'attuale esistenza o meno, nei suddetti strumenti pianificatori, delle specifiche realizzative di che trattasi. E' da notare che la previsione in commento trova un suo riferimento già a livello primario nell'art. 146, comma 7, del Codice, che prevede che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).

L'articolo 6 (*Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione*) disciplina il procedimento di formazione e i contenuti precettivi degli accordi di collaborazione, rinviando a un decreto ministeriale, da adottarsi previa intesa in sede di conferenza unificata, la definizione di linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 83 del 2014 e successive modificazioni. Il comma 2 prevede poi che sui singoli schemi di accordo, predisposti "a valle" delle linee guida dal Ministero, dalla Regione interessata e dall'ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio Nazionale del paesaggio, che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle linee guida di cui al precedente comma 1, e che



su tale schema il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici. Questa disciplina si è ritenuta necessaria per evitare l'eccessiva indeterminatezza e latitudine applicativa degli accordi in questione, i quali, si ripete, come già chiarito nella parte generale della relazione, nonché *sub* art. 4, comma 3, hanno il potere molto rilevante di allargare l'elenco degli interventi liberalizzati e di quelli semplificati, onde la necessità che tale potere sia ben circoscritto, sia sul piano procedurale, sia e soprattutto sul piano sostanziale.

Giova precisare che il decreto ministeriale, cui la presente disposizione regolamentare rinvia, introduce esclusivamente regole tecniche e indirizzi di carattere generale, ma non ha certo contenuti normativi (di talché la previsione in esame, analogamente a quella recata dall'art. 18 del presente decreto, non dovrebbe suscitare dubbi di legittimità, altrimenti ipotizzabili ove si trattasse di una sorta di delega regolamentare, evidentemente preclusa alla presente fonte regolamentare).

Il Capo II – articoli dal 7 al 13 – disciplina il procedimento semplificato per gli interventi di lieve entità compresi nell'allegato B.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità risulta notevolmente semplificato rispetto alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 139 del 2010. Oltre ad apportare ulteriori e significativi elementi di semplificazione nel rapporto tra le amministrazioni coinvolte e i cittadini, il nuovo procedimento mira ad assicurare un ragionevole bilanciamento tra esigenze della tutela dei beni vincolati e interessi privati. Questo risultato è stato raggiunto assicurando la chiarezza e la leale collaborazione nell'assetto dei rapporti tra amministrazioni coinvolte - Regioni, ma più spesso Comuni, e Soprintendenze - e tra queste ultime e i soggetti che richiedono l'autorizzazione, oltre che, naturalmente, riaffermando la certezza dei tempi dell'azione dell'Amministrazione, e intervenendo anche sull'apparato documentale, semplificandolo a partire dalla previsione di uno stesso modello unico di istanza.

L'articolo 7 (*Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche*) introduce una figura aggiuntiva, di carattere generale e non specifico, di "interventi" semplificati (e per questo la sua previsione è stata inserita nell'articolato e non come autonoma voce nell'allegato B), riguardante le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche "ordinarie", ossia rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

L'articolo 8 (*Semplificazione documentale*) riguarda la semplificazione documentale. Al riguardo va sottolineato che il d.P.R. sarà accompagnato da due specifici allegati recanti, rispettivamente, un modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale - All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D), con riferimento alla quale risultano peraltro previsti specifici



contenuti finalizzati a garantire la tutela di particolari categorie di beni assoggettati a vincolo con dichiarazione di notevole interesse pubblico.

L'articolo 9 (*Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata*) aveva, in una prima stesura elaborata dal Gruppo di lavoro, introdotto ulteriori elementi di chiarezza nei rapporti tra Amministrazioni e cittadini, anche sotto un profilo più strettamente documentale, operando il non semplice coordinamento con le previsioni del TUED e assicurando la concentrazione dei procedimenti presso lo Sportello unico per l'edilizia e lo Sportello unico per le attività produttive, quando l'intervento fosse assoggettato non solo ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ma anche a procedura abilitativa edilizia (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, denuncia di inizio attività, comunicazione di inizio lavori). La norma faceva riferimento alle modalità di presentazione dell'istanza previste dall'articolo 5, comma 4 *bis*, del DPR 380 del 2001, che prevede che lo sportello unico è tenuto ad accettare la trasmissione dell'istanza in via telematica, ferma restando la facoltà per l'utente (escluse, ai sensi del DPR 160 del 2010, le imprese) di inviare l'istanza con le modalità ordinarie. A seguito di successivi approfondimenti si è stabilito di disporre tre diverse modalità di presentazione dell'istanza: al SUE nel caso di interventi edilizi ai sensi dell'articolo 5 del DPR 380 del 2001; al SUAP, qualora gli interventi rientrano nella previsione del DPR n. 160 del 2010; all'autorità procedente nei casi residuali.

L'articolo 10 (*Termine per la conclusione del procedimento*) ribadisce in modo netto il termine (dimezzato) di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato, che deve concludersi con un provvedimento adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente. L'aggettivo "tassativo" è stato volutamente scelto al fine di chiarire che il decorso del termine, pur non determinando la consumazione del potere di provvedere, deve considerarsi in ogni caso inderogabile e segna il punto a partire dal quale opera il silenzio-inadempimento dell'amministrazione, sanzionabile sia in termini di ritardo, sia in termini – come esplicitamente ricordato dal successivo articolo – di responsabilità dei funzionari.

L'articolo 11 (*Semplificazioni procedurali*) l'originaria stesura disegnava in modo volutamente dettagliato e analitico – per chiarezza di disciplina e certezza applicativa – lo svolgimento dell'iter procedurale, assicurando consistenti semplificazioni, pur nell'ambito della oggettiva complessità della compartecipazione decisionale "a doppia chiave" (con una codecisione Stato – ente territoriale) che contraddistingue la procedura autorizzatoria paesaggistica.

Più nel dettaglio, la nuova disciplina, una volta ribadito il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, già previsto nella versione originaria del regolamento, ha apportato importanti modifiche rispetto al testo del 2010, snellendolo e alleggerendolo ulteriormente. In particolare sono stati eliminati la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento (art. 4, comma 2, del d.P.R. del 2010), in grado di bloccare il procedimento autorizzatorio semplificato nel caso di esito negativo, e la possibilità per il privato di adire il Soprintendente con la



richiesta di riesame del provvedimento di rigetto dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione o dell'amministrazione delegata (art. 4, comma 5, del regolamento del 2010).

A seguito di consultazioni e approfondimenti resisi necessari alla luce delle disposizioni normative *medio tempore* intervenute, si è convenuto che nel testo del nuovo d.P.R. il procedimento – mantenendo la durata complessiva di 60 giorni – è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) presentazione dell'istanza all'autorità procedente che verifica preliminarmente l'intervento e la tipologia nella quale si colloca (libero, semplificato o sottoposto ad autorizzazione ordinaria);
- 2) nel caso in cui l'intervento rientri tra quelli sottoposti ad autorizzazione semplificata e siano necessari i pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza di servizi ai sensi del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, ai fini dell'acquisizione del parere del Soprintendente, dimezzando i termini ivi previsti;
- 3) nei casi in cui il progetto non richieda altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica si verifica quanto segue:
 - a) eventuale richiesta dell'amministrazione procedente – entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza - di integrazione documentale e chiarimenti in un'unica volta;
 - b) assegnazione del termine di dieci giorni per l'invio da parte dell'interessato di quanto richiesto in via telematica. Il procedimento in tale fase è sospeso;
 - c) se quanto richiesto non perviene nei termini assegnati, l'istanza è dichiarata improcedibile;
 - d) pervenuta l'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente, in caso di esito positivo, entro venti giorni dalla ricezione, trasmette alla Soprintendenza l'istanza, la relativa documentazione e una motivata proposta di accoglimento;
 - e) nel caso in cui la valutazione del Soprintendente sia anch'essa positiva, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, lo stesso esprime il suo parere vincolante all'amministrazione procedente la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi;
 - f) nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell'amministrazione procedente:
 - aa) il medesimo comunica al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento della proposta i motivi che ostano all'accoglimento, indicando altresì le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, assegnando il termine di quindici giorni (che sospende il procedimento) entro il quale l'interessato deve presentare il progetto adeguato;



bb) decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di dover modificare la propria valutazione negativa sull'intervento, nei successivi venti giorni adotta il provvedimento negativo, fornendo specifica motivazione e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.

Per entrambe le ipotesi (provvedimento positivo o negativo) il termine di conclusione del procedimento è come sopra riferito di 60 giorni.

Il comma 5 prevede che il parere del Soprintendente, da rendersi nel medesimo termine di venti giorni, è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di imposizione di vincolo.

Il comma 6 dispone, nel procedimento in esame, la non obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio a meno che le rispettive leggi regionali non dispongano diversamente.

Il comma 7 dispone che il comma 4 dell'articolo 146 del Codice si applica anche ai procedimenti in parola.

L'articolo 12 (*Semplificazione organizzativa*) conferma le misure di semplificazione organizzativa già previste nel d.P.R. n. 139 del 2010 (individuazione, presso ciascuna soprintendenza e, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle autonomie territoriali, di uno o più funzionari responsabili dei procedimenti semplificati).

L'articolo 13 (*Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate*) – uniformandosi alla sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2012, n. 207 – stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto, con la specificazione che sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti, mentre l'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato "A" si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, trattandosi di norme che, da un lato, attengono alla tutela del paesaggio (cfr. Corte cost. 24 maggio 2009, n. 164; 17 marzo 2010, n. 101; 24 luglio 2013, n. 238; 18 luglio 2014, n. 210), specificative delle norme di natura di grande riforma economico sociale del Codice (cfr. Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367; 23 novembre 2011, n. 309), dall'altro definiscono livelli essenziali delle prestazioni amministrative, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto norme di semplificazione procedimentale attuative del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Giova chiarire sul punto che la formula adoperata nello schema di decreto in esame riproduce l'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010, che ha formato oggetto di ricorso per conflitto di attribuzione da parte



di una Provincia autonoma, ricorso respinto con la già citata sentenza della Consulta n. 207 del 2012. In quella sede la Corte ha escluso che il regolamento di delegificazione possa introdurre norme di grande riforma economico sociale, ed invero nella disposizione regolamentare in esame ci si limita a richiamare la natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ma non si autoqualifica (inammissibilmente) in tali termini la disciplina qui introdotta in sede regolamentare. La Consulta ha tuttavia ammesso che il regolamento potesse stabilire regole minime di semplificazione procedurale, atteso *“che tutti i destinatari delle leggi della Repubblica hanno il diritto di fruire, in condizioni di parità sull'intero territorio nazionale, di una procedura uniforme nell'esame di loro istanze volte ad ottenere un provvedimento amministrativo”*, giudicando corretta l'autoqualificazione compiuta dal legislatore statale della disciplina in esame (nel d.P.R. n. 139 del 2010) come riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (punti 4.2. e 4.3. della motivazione in diritto della citata sentenza della Corte cost. n. 207 del 2012).

Il Capo III (artt. 14-20) contiene le Norme finali.

L'articolo 14 (*Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione*), precisa che gli strumenti di pianificazione paesaggistica non possono imporre oneri procedurali maggiori rispetto ai livelli minimi di semplificazione, uniformi su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal presente regolamento (ad esempio, è escluso l'assoggettamento a procedura ordinaria, da parte del piano paesaggistico, di interventi per i quali invece il presente regolamento prevede la procedura semplificata, oppure la sottoposizione ad autorizzazione semplificata di interventi che invece il presente decreto considera liberi). La disposizione si premura peraltro di chiarire, a scanso di equivoci, che la suddetta prevalenza non investe i casi di divieti e di limiti sostanziali alla realizzabilità di taluni interventi in determinate aree territoriali che siano stabiliti in sede di “vestizione” dei vincoli o dal piano paesaggistico (Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice). Tale precisazione vale a chiarire che il fatto che il presente regolamento sancisce l'esclusione della previa autorizzazione paesaggistica (ad esempio, voce A.12) per interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq., etc., non significa in alcun



modo che i soggetti vantino sempre e comunque un diritto soggettivo pieno a realizzare senz'altro tali interventi, dovendo invece considerarsi fermi gli eventuali divieti di realizzazione di tali (o di altri) interventi imposti per determinate aree o per specifici immobili dal piano paesaggistico (o dalle regole d'suo eventualmente contenute nel singolo provvedimento di vincolo).

L'articolo 15 (*Rinvio a normative di settore*) contiene una previsione per certi versi non innovativa, ma comunque molto utile (e in realtà necessaria) per ragioni evidenti di chiarezza del sistema normativo e di certezza del diritto: la norma chiarisce, in attuazione del principio delle tutele parallele degli interessi differenziati, che la "liberalizzazione" (ossia l'esclusione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica) degli interventi di cui all'Allegato 'A' al presente decreto non esclude in alcun modo la eventuale necessità, per quei medesimi interventi, di altri e diversi titoli autorizzativi, vuoi perché si tratti di interventi su immobili sottoposti, oltre che a tutela paesaggistica, anche a tutela come beni culturali, in base alla Parte II del Codice di settore, vuoi perché altre normative di settore li sottopongano ad altri titoli autorizzativi o concessori (si pensi, ad esempio, all'occupazione di aree pubbliche, alle autorizzazioni commerciali, annonarie, ambientali, agli stessi titoli abilitativi edilizi, etc.).

L'articolo 16 (*Coordinamento con la tutela dei beni culturali*) affronta il problema, non infrequente, in cui l'intervento abbia ad oggetto un immobile sottoposto sia a vincolo paesaggistico, sia a vincolo storico, artistico o archeologico. Come chiarito dal successivo art. 15, la semplificazione sul versante paesaggistico non incide in alcun modo sul regime di tutela storica, artistica, archeologica. Fermi restando i modi e i tempi del procedimento autorizzatorio previsto dalla Parte II del codice di settore (artt. 21 ss.), la norma – al fine di evitare pronunce discordanti e scoordinate della stessa amministrazione, ancorché a diverso titolo, in ordine al medesimo intervento – stabilisce che, ove l'interessato presenti un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi, la Soprintendenza Belle arti e paesaggio (oggi unificata in applicazione della nuova riforma organizzativa del Ministero, introdotta con il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171) si pronuncia con un unico atto a contenuto ed efficacia plurimi, recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica e artistica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo. Resta implicito (ma indubbio) che i diversi e più lunghi termini propri del procedimento di autorizzazione in base alla Parte II del Codice (120 giorni, come stabilito dall'art. 22, comma 1, codice citato), così come il diverso livello di approfondimento e di sviluppo degli elaborati progettuali da presentare alla Soprintendenza a tale fine, non sono diminuiti o incisi dal regime semplificato sul versante paesaggistico. All'obiezione secondo la quale in tal modo l'effetto di semplificazione e di accelerazione stabilito a livello paesaggistico dal presente decreto rischia di restare vanificato dai più lunghi tempi della procedura storico-artistica o archeologica, è possibile replicare da un lato con la considerazione che tale regime (di atto contestuale a contenuto plurimo) è attivabile volontariamente dalla parte, se e nella misura in cui sia essa chiedere i due titoli con un'unica domanda,

dall'altro lato con il rilievo per cui in ogni caso, anche nell'ipotesi di separazione della due procedure, il conseguimento del titolo paesaggistico semplificato in 60 giorni sarebbe comunque inutile per il privato, che si vedrebbe costretto ugualmente ad attendere l'esito del più lungo procedimento storico-artistico o archeologico. Criteri di buona amministrazione efficiente ed efficace e una razionale applicazione della presente disposizione consentiranno invece sicuramente, secondo buon senso, di consentire nella stragrande maggioranza dei casi, trattandosi comunque di interventi di lieve entità, ad istruttoria oggettivamente semplice, di ottenere nel minor tempo proprio della procedura paesaggistica semplificata sia l'autorizzazione paesaggistica che quella storico-artistica o archeologica, con grande vantaggio anche sul piano della coerenza e della non contraddizione delle valutazioni e degli atti.

L'articolo 17 (*Rinvio all'articolo 167 del d.lgs. n. 42 del 2004*) chiarisce che la realizzazione di interventi "semplificati" in assenza di autorizzazione paesaggistica – ossia il caso in cui il soggetto, ritenendo di eseguire un intervento "libero" in quanto riconducibile in una delle tipologie dell'allegato A, realizza in realtà un intervento ascrivibile ad una delle tipologia incluse nell'allegato B - soggiace alle sanzioni amministrative previste dal codice e in tale evenienza il soggetto potrà avvalersi, ove del caso, ricorrendone i presupposti, della sanatoria prevista dall'art. 167, comma 4, del codice medesimo. L'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4 del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che rendano l'intervento compatibile con i valori paesaggistici.

Il comma 2 prevede che non può disporsi la rimessione in pristino degli interventi di cui all'articolo 2 del regolamento realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 18 (*Specificazioni e rettificazioni*) riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010, secondo cui, sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati 'A' e 'B', fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato 'D' al presente decreto. Si tratta di rinvio a una mera regola tecnica, come tale ammissibile, come già chiarito nell'iter approvativo del precedente decreto del 2010.

L'articolo 19 (*Abrogazioni*) contiene l'abrogazione espressa del precedente regolamento di cui al dPR n. 139 del 2010.

L'articolo 20 (*Clausola di invarianza finanziaria*) reca la clausola di invarianza finanziaria.



C) ALLEGATI

C.1) Premessa.

Si illustrano di seguito gli interventi "liberi" e quelli "semplificati", rispettivamente indicati negli allegati A e B al presente schema di regolamento, precisando che i due elenchi sono in parte complementari, ma non del tutto speculari: il secondo (interventi "semplificati") è più ampio, poiché include sia alcune tipologie di interventi ricomprese anche nel primo elenco (interventi "liberi"), ma con differenze di grado (e non di tipo) per le diverse caratteristiche realizzative, di maggiore impatto sul paesaggio, sia altre tipologie di interventi non contemplati affatto nel primo elenco. Ad esempio, per maggiore chiarezza, nella categoria A.2. sono considerati liberi gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici (rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili), *purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti*; le stesse tipologie di interventi sono invece ricompresi nelle lettere B.3 e B.4 (interventi sui prospetti e interventi sulle coperture) allorché comportino viceversa alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti.

Giova evidenziare come la ora illustrata modalità costruttiva degli allegati, per cui numerose tipologie di interventi sono considerati "liberi" se rispettosi della natura e delle caratteristiche sostanziali e formali dell'esistente, mentre sono sottoposti a preventivo controllo autorizzativo paesaggistico (semplificato) in caso contrario, può svolgere di fatto un efficace e importante effetto "pedagogico" e di orientamento alla corretta conservazione degli immobili vincolati, nella misura in cui "premia" – come liberi e non sottoposti ad autorizzazione – gli stessi interventi, se rispettosi della fisiologica vita dell'organismo edilizio o naturale sottoposto a vincolo paesaggistico e progettati e realizzati in modo da non alterarne le caratteristiche morfologiche e costruttive.

Per comodità di esposizione si illustrano dapprima gli interventi di cui all'allegato A (interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica) evidenziando, oltre alla eventuale correlazione tra interventi liberi e semplificati, se si tratti di interventi di nuova previsione, ovvero già contemplati dal d.P.R. n. 139 del 2010 (come sottoposti a procedura semplificata). Si elencano poi gli interventi di cui all'allegato B che non trovano alcuna corrispondenza con quelli di cui all'allegato A.

- Il numero A.1 comprende opere interne agli edifici, che non ne alterano l'aspetto esteriore; si tratta di una tipologia di interventi naturalmente irrilevanti sul piano paesaggistico, atteso che il paesaggio costituisce la forma visibile del territorio. La previsione precisa che la non sottoposizione



ad autorizzazione paesaggistica permane anche ove gli interventi interni comportino mutamento della destinazione d'uso, posto che la destinazione d'uso in sé non incide sulla forma del territorio (se non in casi estremi, nei quali il mutamento di destinazione non potrebbe non comportare anche opere e modifiche esterne più rilevanti e visibili dall'esterno). La tipologia di interventi di cui al numero A.1 in esame è solo apparentemente "nuova": essa non compariva negli interventi di lieve entità del d.P.R. n. 139 del 2010 per la semplice ragione che in realtà non si è mai dubitato nella prassi che siffatti interventi fossero "liberi"; sotto questo profilo la previsione svolge qui un ruolo di chiarificazione e di certezza del diritto, non realmente innovativo del sistema vigente.

Il numero A.2 prevede la non sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica di una pluralità di piccoli interventi che attengono in realtà alla fisiologica "vita" dell'organismo edilizio e alla sua corretta gestione e conservazione, rientranti grosso modo nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria (ferma restando la non trasferibilità nella materia paesaggistica dei termini e dei concetti dell'edilizia e dell'urbanistica), purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e morfotipologiche degli edifici. Vi sono compresi anche taluni interventi di efficientamento energetico, quali la coibentazione, che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma. Il numero A.2 in esame considera "liberi" anche gli interventi diretti alla realizzazione o alla modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, ma solo se non riguardino beni soggetti a vincolo provvedimentale (art. 136, comma 1, lett. a e b, e, per i nuclei storici di cui alla lett. c, limitatamente ai complessi edilizi o singoli edifici di interesse culturale); questa precisazione, come si è già sopra illustrato, mira a riconoscere la peculiarità di taluni beni paesaggistici, più "delicati" o di maggiore pregio, per i quali si è ritenuto necessario mantenere il controllo preventivo, sia pur nella forma semplificata. Tuttavia, in base all'articolo 4 dello schema di regolamento, anche questi ultimi interventi (apertura e modifica di finestre) sono sottratti all'autorizzazione paesaggistica qualora nel provvedimento di vincolo paesaggistico siano contenute specifiche prescrizioni intese ad assicurare la conservazione del bene (secondo la logica illustrata nella parte generale di questa relazione). Interventi analoghi a quelli qui elencati, qualora comportino, invece, alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, sono sottoposti a procedura semplificata (nn. B.2, B.3 e B.4 dell'allegato B). Si tratta di una tipologia di interventi già contemplata ai nn. 4 e 5 dell'allegato A al d.P.R. 139 del 2010 (che peraltro escludeva dalla semplificazione i beni soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del codice).

Il numero A.3 riguarda gli interventi concernenti il consolidamento statico degli edifici, purché non comportanti innovazioni nelle caratteristiche

formali. Analoga tipologia è contemplata anche al n. 5 dell'allegato B che ne prevede la sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica semplificata qualora l'intervento comporti, invece, modifiche formali nelle coloriture o nelle finiture degli edifici. La previsione è contenuta nel regolamento vigente, al punto 6, limitatamente alle modifiche necessarie per interventi di adeguamento alla normativa antisismica e per il contenimento di consumi energetici degli edifici.

Il numero A.4 riguarda gli interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, (superamento di dislivelli non superiori a 60 cm., servoscala esterni, realizzazione di ascensori esterni, purché negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico), anche se alterano la sagoma dell'edificio. Il n. A.4 si differenzia dagli interventi di cui al punto B.6 dell'allegato B, che si riferiscono, invece, ad analoghi interventi per il superamento delle barriere architettoniche, ma di maggiori dimensioni (quali la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm., o comunque altri interventi diversi da quelli "liberi"). La casistica era già considerata al punto 10 del d.P.R. n. 139 del 2010, con l'esclusione degli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. a), b) e c) del codice. Nel caso in esame, per quanto attiene all'elenco A - interventi "liberi" - si tratta sicuramente di esonero dall'autorizzazione paesaggistica di interventi non irrilevanti sul piano paesaggistico, ma di lieve entità e particolarmente meritevoli di considerazione nel bilanciamento tra principi di pari rango costituzionale, essendo coinvolti, nella fattispecie, diritti fondamentali della persona.

Il numero A.5 riguarda l'installazione di impianti tecnologici esterni (condizionatori, caldaie, parabole, antenne), al servizio di singoli edifici, non visibili dallo spazio pubblico, purché non ricadenti sui beni dichiarati di interesse paesaggistico (per i beni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 136, l'esclusione è limitata, come sopra chiarito, ai complessi edilizi o a singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale). Anche in questo caso si tratta di esonero dall'autorizzazione paesaggistica di interventi non irrilevanti sul piano paesaggistico, ma di lieve entità e particolarmente meritevoli di considerazione nel bilanciamento tra principi di pari rango costituzionale, essendo coinvolti, nella fattispecie, diritti fondamentali della persona, quale la tutela della salute. La tipologia in esame si differenzia dal punto 7 dell'allegato B, che riserva la procedura semplificata agli impianti tecnologici esterni di tipologia diversa da quelli indicati al n. 5 dell'allegato A e a quelli che interessino i beni vincolati paesaggisticamente (nei centri storici, limitatamente ai complessi edilizi o a singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale). Unifica i punti 22 e 23 del d.P.R. n. 139 del 2010, che escludevano comunque l'applicazione della procedura

semplificata, per le stesse installazioni, sugli immobili soggetti a tutela di tipo provvedimentale.

La voce numero A.6, al primo periodo, qualifica come libera l'installazione di pannelli solari non visibili dall'esterno in quanto posti su coperture piane. Corrisponde al n. 8 dell'allegato B, secondo periodo, da cui si differenzia in quanto quest'ultimo è relativo agli stessi interventi (però) visibili dall'esterno, posti in aderenza ai tetti. Si era ritenuto di poter consentire l'esclusione del previo controllo autorizzativo solo nel caso in cui il posizionamento dei pannelli solari sul tetto o sul lastrico solare fosse tale da non poter essere visibile dall'esterno. In caso diverso, si era ritenuto di dover mantenere il controllo preventivo. La voce in esame trova corrispondenza nel n. 28 dell'allegato 1 del d.P.R. n. 139 del 2010, riferito agli impianti di dimensioni di 25 mq, con esclusione delle zone territoriali omogenee A di cui al d.m. 1444 del 1968 (centri storici), nonché degli immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a, b e c) del codice. Il Gruppo di lavoro aveva individuato gli interventi di cui alla voce A.6 come corrispondenti agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 che considera attività di edilizia libera gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, purché tali interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice. Il Gruppo di lavoro aveva considerato altresì che l'ulteriore liberalizzazione operata dal citato decreto legislativo (l'articolo 6, comma 2 lett. d) del DPR 380 del 2001 già liberalizzava, dal punto di vista edilizio, l'installazione dei pannelli solari a servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A di cui al D.M. 1444 del 1968) riguardasse ancora ed esclusivamente i titoli abilitativi edilizi e non l'autorizzazione paesaggistica. La voce A. 6 introduceva, pertanto, una novità nel campo dei titoli autorizzatori in materia di paesaggio, in armonia con la liberalizzazione edilizia, a condizione che si trattasse di installazioni non visibili dagli spazi pubblici esterni. Senza tale condizione, l'intervento sarebbe stato soggetto alla procedura autorizzatoria semplificata. L'entrata in vigore dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha comportato la necessità di dover riconsiderare la voce in esame, individuando come libera l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La previsione trova corrispondenza nella tipologia di cui al n. B8 che sottopone a autorizzazione semplificata i medesimi interventi qualora interessino edifici ricadenti fra



quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il numero A.7 – di nuova introduzione – è relativo a singoli generatori eolici di limitate dimensioni (micro-generatori eolici), non insistenti su beni vincolati e corrisponde al n. 9 dell'allegato B, che riguarda gli stessi interventi ricadenti, invece, su beni vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del codice, limitatamente, per quest'ultima tipologia, ai centri o nuclei storici, urbani e rurali. La dimensione stabilita come soglia della liberalizzazione (altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00) deriva dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni.

Il numero A.8, relativo all'adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, è speculare al n. 10 dell'allegato B, che riguarda l'installazione *ex novo* di tali cabine, e corrisponde al punto 20 dell'allegato A del d.P.R. n. 139 del 2010, che limitava la semplificazione alle sole cabine elettriche o del gas.

Di nuova introduzione è la tipologia di intervento di cui al numero 9, relativo alla liberalizzazione dell'installazione dei dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.

Al numero A.10 sono previste le opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni relativi a manufatti esistenti, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti. E' correlato ai numeri B.11 e B.12 dell'allegato B, che riguardano opere concernenti la viabilità stradale e l'arredo urbano, tipologie già previste ai numeri 17 e 21 del regolamento vigente del 2010.

Nel numero A.11 – di nuova istituzione - sono previste le opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, se ed in quanto disciplinate dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali. La voce è speculare al n. B.13 dell'allegato B, che riguarda gli stessi interventi se realizzati in assenza di tale previa disciplina. La specificazione e la distinzione si spiegano con la considerazione che, in base all'art. 145 del codice, come chiarito dalla Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 64 del 2015), gli strumenti urbanistici comunali attuativi, "a valle" della pianificazione paesaggistica, devono prevedere una forma di compartecipazione degli organi statali di tutela, in funzione di verifica dell'adeguamento o della conformazione al piano paesaggistico. Ové tale forma di controllo sia intervenuta in concreto e il piano attuativo sia stato verificato conforme, allora non vi è più ragione di un ulteriore controllo autorizzatorio preventivo in linea paesaggistica.

La voce numero A.12 riguarda gli interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la



realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di piccole serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq. E' speculare agli interventi semplificati di cui ai punti 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e 20 dell'allegato B) che riguardano opere modificative della morfologia del terreno (es: autorimesse fuori terra, tettoie, porticati e chioschi da giardino di natura permanente), ovvero interventi di demolizione (non nelle aree di pertinenza) senza ricostruzione di manufatti non adibiti a usi accessori, nonché opere relative ad attività produttive (come l'installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente, o gli impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne). Tali voci trovano corrispondenza, nel complesso, ai punti 3, 7, 8, 9, 13 e 26 del regolamento del 2010, ove la semplificazione era però esclusa per gli interventi di demolizione senza ricostruzione e interventi sistematici (pavimentazione, accessi carrabili, arredi fissi) nelle aree di pertinenza di edifici esistenti incidenti sugli immobili soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale.

Il numero A.13 riguarda interventi di manutenzione, sostituzione e adeguamento di cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta e recinzioni, inclusi l'inserimento di elementi antintrusione, che non interessino i beni vincolati a termini all'articolo 136, comma 1, lett. b) e c), per quest'ultima limitatamente ai complessi edilizi o a singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. Corrisponde al punto 21 dell'allegato B che riguarda i medesimi interventi se eseguiti su tale ultima tipologia di beni. Corrisponde ai punti 11 e 12 del d.P.R. n. 139 del 2010, che tuttavia escludevano - tranne che per la modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza - la procedura semplificata allorquando tali interventi dovessero essere realizzati su o in aree immobili soggetti a tutela di tipo provvedimentale.

La previsione di cui al numero A.14 prevede gli interventi riguardanti la sostituzione o messa a dimora di arbusti e alberi con esemplari della stessa specie o di specie tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, lett. a) e b) del codice (una villa o un giardino storico possono invero avere proprio nelle essenze arboree ivi presenti uno dei motivi di pregio e di tutela, sicché è parso ragionevole mantenere una forma di controllo preventivo). La voce è speculare al punto 22 dell'allegato B, che riguarda il solo taglio degli alberi, senza sostituzione, e corrisponde



al n. 36 del d.P.R. n. 139 del 2010, relativo al taglio di alberi nei complessi di immobili di valore estetico e tradizionale e nelle bellezze panoramiche (art. 136, comma 1, lettere *c* e *d*), del codice).

Nel numero A.15 si considerano gli interventi nel sottosuolo che non incidono sulla morfologia del terreno. La voce è analoga ai numeri 23 e 24 dell'allegato B, che prevedono l'autorizzazione semplificata per opere accessorie in soprasuolo e interrato, di maggiore entità, correlate a reti di distribuzione di servizi e corrisponde ai punti 18, 27 e 25 del d.P.R. n. 139 del 2010, ove è prevista la procedura semplificata per analoghi interventi nel soprasuolo e interrato. Si tratta di piccoli interventi di tipo locale e di allaccio alle infrastrutture a rete, con esclusione, evidentemente, di quelle opere interrate maggiori per le quali la giurisprudenza penale, sopra richiamata, richiede giustamente l'autorizzazione paesaggistica (in quanto *"interventi idonei a determinare una compromissione dei valori ambientali anche in caso di assenza di nuove volumetrie . . . o in caso di opere non visibili dall'esterno (ad esempio interrate)"*). La previsione del n. 15 in esame esordisce facendo salve le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m*). Tale precisazione non duplica la generale salvezza, fatta dall'art. 7 dello schema di regolamento, dei concorrenti titoli abilitativi previsti dall'ordinamento giuridico per la realizzazione degli interventi e delle opere dell'elenco, secondo il principio delle tutele parallele degli interessi differenziati, poiché la salvezza delle prescrizioni di tutela di paesaggio archeologico afferiscono, come è evidente, allo stesso titolo paesaggistico che viene ad essere qui escluso in forza della previsione in esame.

Il numero A.16 liberalizza gli interventi comportanti l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con strutture mobili, chioschi e simili al di sotto di 120 giorni; sottopone a procedura semplificata gli stessi interventi per un periodo da 120 e fino a 180 di cui al numero B 25. Le disposizioni intervengono sul punto 38 del d.P.R. n. 139 del 2010, che aveva dato adito a dubbi interpretativi.

I numeri A.17 considera libera l'installazione di strutture esterne poste a corredo di attività economiche e turistico-ricettive facilmente amovibili, non comportanti la realizzazione di un ambiente "chiuso", ovvero eseguite nel rispetto di specifiche disposizioni nel quadro di accordi tra Ministero e enti locali. E' speculare al n. 26 dell'allegato B, che prevede la semplificazione delle procedure per le stesse strutture se dirette a realizzare ambienti chiusi, se non facilmente amovibili e tendenzialmente stabili. Il punto 39 del d.P.R. n. 139 del 2010 riservava l'autorizzazione semplificata alle sole strutture stagionali, amovibili.

Il numero A.18 liberalizza le installazioni di strutture deputate al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche (esclusa la ricerca di



idrocarburi). E' correlato ai manufatti indicati ai punti 27 e 28 dell'allegato 2 connessi a opere in soprasuolo per uso domestico o per l'accesso a fondi agricoli. Corrisponde ai numeri 29 e 30 del d.P.R. n. 139 del 2010, che per tutti i medesimi interventi prevedeva la procedura semplificata.

Il numero A.19 - definito all'esito di un proficuo confronto con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole - individua in dettaglio alcuni interventi rientranti nell'art. 149, comma 1, lett. b) del codice (attività agro-silvo-pastorali), che rispondano a caratteristiche, quali l'amovibilità del manufatto, le ridotte dimensioni, l'uso di materiali e tecniche tradizionali. Sono considerati liberi anche gli interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti o del piano paesaggistico regionale. Si tratta di un'importante novità diretta a far fronte agli effetti negativi del mutamento climatico e dell'abbandono agricolo sui paesaggi agricoli tradizionali. La speculare previsione dei punti 28, 29, 30, 31 e 32 dell'allegato B riguarda interventi di maggiore impatto paesaggistico, ovvero interventi di ripristino agricolo eseguiti in assenza di individuazione delle aree da parte del piano paesaggistico. I punti 35 e 37 del d.P.R. n. 139 del 2010 limitavano la procedura semplificata ai soli ricoveri in legno per attrezzi agricoli e al ripristino di prati e coltivazioni agrarie per superfici limitate.

Nel numero A.20 - anch'esso frutto di un proficuo confronto con le Politiche agricole - si specificano le pratiche selvicolturali liberalizzate, tra cui meritano una sottolineatura quelle relative alla realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, purché vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, sempre che tali interventi siano previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente. La voce trova corrispondenza ai punti 34 e 35 dell'allegato B, che prevedono la procedura semplificata per le pratiche selvicolturali non riconducibili al citato n. 20. La procedura semplificata per la riduzione di superfici boscate era già prevista al n. 34 del d.P.R. n. 139 del 2010 per superfici ridotte rispetto alle nuove previsioni.

Il numero A.21 liberalizza la realizzazione di opere all'interno di cimiteri, laddove il n. 14 del d.P.R. n. 139 del 2010 prevedeva la procedura semplificata (è appena il caso di evidenziare che la previsione non investe i cimiteri monumentali, che sono coperti da vincolo storico e artistico).

Analogamente il numero A.22 - già n. 16 del d.P.R. n. 139 del 2010 - riconosce la libertà di installazione di tende parasole.

Il numero A.23 riguarda l'installazione di insegne per attività commerciali all'interno dello spazio vetrina. E' speculare al n. 36 dell'allegato B -

corrispondente al n. 15 del d.P.R. n. 139 del 2010, che però escludeva la procedura semplificata nei casi di immobili soggetti a vincolo di tipo provvedimentale.

Il numero A. 24 riporta quanto indicato all'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 133 del 2014, relativo alla liberalizzazione delle installazioni o modifiche di impianti di reti di comunicazione elettroniche nei limiti di altezza e di mq fissati dalla norma. Per limiti e impianti diversi da quelli indicati dal decreto legge n. 133 del 2014, il n. 38 dell'allegato B prevede la procedura semplificata, analogamente a quanto disposto dal n. 24 del d.P.R. n. 139 del 2010.

Il numero A. 25 è relativo alla manutenzione di manufatti di difesa dei corsi d'acqua, nonché di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo. Il n. 39 dell'allegato B sottopone a procedura semplificata gli interventi di modifica dei manufatti in esame. Il n. 33 del DPR 139/2010 è relativo al solo taglio ripariale di vegetazione presente sulle sponde o sulle isole fluviali.

Il numero A. 26 riguarda interventi di ingegneria naturalistica per la difesa del suolo che utilizzino piante autoctone e materiali inerti locali e biodegradabili. La procedura semplificata per interventi diversi, sempre finalizzati alla difesa del suolo, sono indicati al n. 40 dell'allegato B, già n. 32 del DPR 139/2010.

Di nuova previsione sono le liberalizzazioni delle attività indicate ai numeri A. 27 e A. 28 e concernenti, rispettivamente, gli interventi di manutenzione o sostituzione dei manufatti amovibili esistenti nelle strutture ricettive all'aria aperta e già munite di autorizzazione paesaggistica, nonché lo smontaggio periodico di strutture stagionali già autorizzate paesaggisticamente. In particolare, la voce A. 28, che ha reso liberi lo smontaggio e il rimontaggio periodico delle strutture stagionali già autorizzate paesaggisticamente, postula coerentemente l'autorizzazione ordinaria relativamente alla prima installazione, al fine di un bilanciamento della forte semplificazione operata dal provvedimento in esame nel quinquennio di validità dell'autorizzazione paesaggistica. Conseguentemente, nelle tabelle allegate non figurano gli interventi corrispondenti alla voce 39 dell'allegato 1 al DPR 139 del 2010. In caso di rinnovo dopo i cinque anni di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla prima installazione, trova applicazione la procedura semplificata secondo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento in esame.

Il numero A. 29 precisa che sono liberi gli interventi di demolizione e ricostruzione conforme all'originale di edifici e manufatti che in conseguenza di calamità naturali risultino in tutto o in parte crollati. Per tali interventi, qualora non siano necessitati, è prevista, al numero B.41 dell'allegato B, la procedura semplificata, con esclusione dei beni tutelati ai

sensi dell'art. 136 lett. a) e b). Il numero B. 41 corrisponde al numero 2 del DPR 139/2010 che però esclude dalla procedura semplificata anche i beni vincolati ai sensi della lett. c) dell'art. 136 (bellezze d'insieme).

Di nuova introduzione è l'attività prevista al numero A. 30, relativa alle demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi e quella di cui al numero A. 31 ~~concernente opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini passaggistici che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.~~

Interventi sottoposti a procedura semplificata, di cui all'allegato B) non illustrati nella precedente elencazione

Il numero B.1 semplifica le procedure paesaggistiche relative a limitati incrementi di volume delle costruzioni originarie eliminando le esclusioni previste al punto 1 del DPR 139/2010 (interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice.

Il numero B 12 conferma il n. 21 del DPR 139 del 2010 e riguarda interventi di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.

Il numero B.37 conferma l'autorizzazione semplificata già prevista al punto 19 del DPR 139 del 2010 relativamente alle linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze.

Il numero B.42 conferma l'autorizzazione semplificata, già prevista al punto 31 del DPR 139 del 2010, per il ripascimento degli arenili e per la manutenzione di dune artificiali.



RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento si intende dare attuazione all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali, nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale regolamento di delegificazione, quindi, sostituisce, abrogandolo, il D.P.R. 9 luglio 2010, n.139, concernente: *"Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni"*.

Gli adempimenti procedurali connessi all'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente provvedimento sono rimessi agli uffici ordinariamente preposti al procedimento autorizzatorio in materia paesaggistica. Dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, si è ritenuto opportuno prevedere espressamente che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

27 GIU. 2016



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Titolo: *decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*

Indicazione dei referenti dell'amministrazione proponente: Dr.ssa Rosaria Maria Di Prima, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali. Tel. 06/67232567 e-mail rosariamaria.diprima@beniculturali.it e Dr.ssa Maria Cristina Dattoli n. tel 066723 2975 e-mail mariacristina.dattoli@beniculturali.it

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

La previsione del regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, trae origine dalla necessità di novellare il D.P.R. 9 luglio 2010, n.139, al fine di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Esso si colloca nell'ambito degli interventi volti a realizzare la prioritaria politica di snellimento e semplificazioni delle procedure amministrative, nell'ambito della finalità di tutela del paesaggio.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativa nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni, che rinvia ad un regolamento di delegificazione la definizione di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità;
- decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, concernente "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni";
- D.l. 83 del 2014;
- D.l. 133 del 2014;
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- articolo 136, comma 1, del predetto Codice, che individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sottratte all'applicazione del regolamento in esame;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- D.P.C.M. 29/08/2014, n. 171, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento ha incidenza diretta sul decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni", che è abrogato dal presente Regolamento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed, anzi, si pone in linea con i principi dettati dagli articoli 9 e 117, comma secondo, della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio, e dall'articolo 97, relativamente al buon andamento ed alla imparzialità dell'amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e si pone in conformità al riparto della potestà legislativa in materia di paesaggio, delineato dall'articolo 117 della Costituzione e ribadito dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale in materia di tutela del paesaggio. Dall'analisi delle sentenze della Corte emerge, infatti, costantemente che "alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata la disciplina paesaggistica" (vedi, tra le altre, le sentenze della Corte Cost. n. 235 del 22 luglio 2011, n. 238 del 2013)

Il presente schema di regolamento, che dovrà essere sottoposto alla Conferenza unificata, è, comunque, il risultato di un lavoro congiunto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le rappresentanze regionali e delle autonomie locali che, nel corso dei lavori preparatori, non hanno formulato osservazioni relativamente al riparto delle competenze in materia di tutela del paesaggio.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento corrisponde al criterio di bilanciamento tra i principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, operando una corretta allocazione delle competenze amministrative ai più adeguati livelli territoriali (e organizzativi) di governo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione; lo strumento della delegificazione è stato pienamente utilizzato ai fini della semplificazione procedurale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

L'orientamento prevalente della Corte Costituzionale si evince da numerose sentenze, tra cui si segnalano le seguenti:

- sentenza n. 232 del 27 giugno 2008 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 4-bis dell'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 della Regione Puglia, introdotto dall'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2007 n. 10, nella misura in cui la norma censurata aveva introdotto una non consentita deroga agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, violando, quindi, l'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost., in relazione all'articolo 146 del Codice dei beni culturali, che subordina ad

autorizzazione paesaggistica ogni intervento su immobili o aree di interesse paesaggistico;

- sentenza n. 235 del 22 luglio 2011, con la quale la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 2010, n.11, della Regione Campania nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, lett. c), il quale, nel prevedere sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica, invade la sfera di competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004;

- sentenza n.207 del 18 luglio 2012 con la quale è stata dichiarata la spettanza allo Stato della potestà di disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), perché asseritamente rientrante nella materia della tutela del paesaggio affidata alla sua potestà legislativa primaria, in quanto la disciplina di semplificazione dei procedimenti amministrativi è riconducibile alla finalità di definire i livelli essenziali delle prestazioni, che trascende l'ambito delle materie per assurgere a competenza idonea a investire ogni settore assicurando sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.

sentenza n. 238 del 2013, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione che amplia il numero degli interventi per i quali non viene richiesta dalla Regione autonoma l'autorizzazione paesaggistica, non rientrando nella tipologia stabilita dal legislatore statale, essendo potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico, in quanto presuppongono, proprio nell'indicazione dell'attività che autorizzano, una modifica dell'«aspetto esteriore» dell'edificio oggetto dell'opera edilizia. -

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o

analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. Per quanto concerne l'ambito europeo (ma non strettamente comunitario) si rappresenta che il provvedimento realizza i principi contenuti nella Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative. Nell'allegato, che individua le tipologie di interventi di lieve entità, si è fatto ricorso alla terminologia tecnica utilizzata dagli operatori di settore, al fine di garantire univocità descrittiva ed interpretativa.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni

ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo, ad eccezione della deroga all'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, relativo alla documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'art. 13 dello schema prevede che, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice, le disposizioni del decreto trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario e che le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottino, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti. L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato "A" al presente decreto si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale.

I termini previsti si ritengono congrui.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

L'adozione dello schema di regolamento è da ricondurre, oltretutto alla necessità di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31

maggio 2014, n. 83, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, alla esigenza di superare le criticità operative segnalate nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro, dalle autonomie regionali e locali nonché dagli uffici periferici e centrali del Ministero.

Non si ritiene di commissionare all'ISTAT un'apposita elaborazione statistica nella materia oggetto del provvedimento. I dati potranno essere utilizzati e aggiornati facendo riferimento agli uffici dell'amministrazione normalmente preposti al procedimento in esame, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

OGGETTO: *Decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*

RELAZIONE AIR

Referenti dell'amministrazione proponente: Maria Cristina Dattoli, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tel. 06/67232975 – e-mail mariacristina.dattoli@beniculturali.it
Rosaria Maria Di Prima, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tel. 06/67232567 – e-mail rosariamaria.diprima@beniculturali.it

SEZIONE I –Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

La previsione del regolamento di delegificazione, trae origine dalla necessità di semplificare la funzione autorizzatoria paesaggistica, non solo per le sempre più sentite esigenze di un alleggerimento del peso burocratico, ma anche per risolvere alcune criticità in relazione agli interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato I al regolamento n. 139 del 2010, attualmente vigente. Le suddette esigenze sono emerse a livello interno dell'amministrazione; esse sono state, altresì, rappresentate anche dalle autonomie regionali e locali. Si evidenzia, inoltre, che la consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da semplificare" lanciata dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, riassunto nel documento conclusivo pubblicato nel mese di aprile 2014, e svolta in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, ha evidenziato che, tra le procedure più segnalate dai cittadini e dalle imprese come fonte e causa di lungaggini e di ritardo, vi sono proprio quelle relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

La modifica del d.P.R. sopra menzionato introduce la liberalizzazione di una serie di interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità, nonché un affinamento e una migliore specificazione degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (allegati A e B), al fine di garantire uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio nazionale, rispondendo alle sopra evidenziate esigenze di snellire ulteriormente il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi "minori"(che rappresentano il 75% del totale), in quanto

comportanti un impatto paesaggistico ritenuto meno rilevante rispetto agli interventi che recano maggiore pregiudizio ai valori paesaggistici e perciò assoggettati alla procedura autorizzatoria ordinaria.

Secondo le rilevazioni effettuate dalla Direzione generale competente del Ministero il numero annuale complessivo di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nell'intero territorio nazionale è pari a circa n. 130.000.

Dal monitoraggio effettuato dalla Regione Lombardia per il bimestre 1 aprile – 31 maggio 2015, attraverso l'applicativo MAPEL, su un totale di n. 1.593 provvedimenti, n. 930 afferiscono alle autorizzazioni ordinarie, n. 662 alle procedure semplificate, risultando che l'incidenza dei provvedimenti rilasciati in forma semplificata è pari a circa il 41%. Tale dato risulta omogeneo ai dati forniti dalla Soprintendenza per le province di Firenze, Pistoia e Prato che, per lo stesso bimestre, ha rilevato che su un totale di n. 286 autorizzazioni, n. 111 sono state rilasciate in forma semplificata, con una percentuale pari a circa il 39 % dei provvedimenti in questione. La stessa incidenza in percentuale è stata comunicata dalla Soprintendenza per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara in relazione al periodo considerato (sul totale di 282 autorizzazioni, n. 108 semplificate e n. 174 ordinarie). Dai dati esposti si può ragionevolmente presumere che l'incidenza a livello nazionale delle procedure semplificate rispetto a quelle ordinarie è pari a circa il 40 % (per un totale di provvedimenti annui pari a n. 52.000).

Il Gruppo di lavoro ha individuato e messo in evidenza le criticità del d.P.R. n.139 del 2010.

E' stata così superata una delle criticità emerse in sede di applicazione del regolamento del 2010, legata alla costruzione dell'allegato, caratterizzato da numerose eccezioni per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincoli provvedimentali delle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) – con riferimento ai centri e nuclei storici – dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, con l'effetto di "complicazione" del quadro giuridico di riferimento, per cui le medesime categorie di interventi potevano essere ammesse alla procedura semplificata solo se sottoposte a vincoli d'insieme di bellezza panoramica (lettera d) dell'art. 136 ovvero se ricadenti su aree ex lege "Galasso" (art. 142 del codice di settore). La proposta di modifica riconosce che gli interventi di lieve entità che interessano complessi edilizi o singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, ovvero ricadano in aree o immobili compresi nei centri o nuclei storici, sono anch'essi ammessi alla procedura semplificata, pur se è previsto, in considerazione delle peculiarità dei beni e delle aree interessate, un maggiore approfondimento e un contenuto più ricco nella scheda "semplificata" (già prevista dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005), richiesta in generale per tutti gli interventi di lieve entità. In particolare, si è ritenuto di eliminare le numerose eccezioni che nel d.P.R. n. 139 del 2010, rendevano difficile la semplificazione per molte tipologie di interventi all'interno dei centri storici. Siffatto regime a doppio binario aveva costituito, infatti, ragione di grave incertezza applicativa e aveva grandemente limitato l'operatività e l'efficacia della semplificazione del 2010.

Il "mandato" di semplificazione attribuito al Governo riguarda anche la redazione di un nuovo elenco degli interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio (si tratta di alcuni interventi già compresi nell'allegato 1 del d.P.R. n. 139 del 2010, ovvero di ulteriori interventi minori).

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, nell'ottica di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, esigenza particolarmente sentita dalla società civile

Gli obiettivi dell'intervento normativo sono i seguenti:

- esonerare dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi che non hanno impatto paesaggistico o che, pur essendo in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio, sono considerati meritevoli di "esonero" dalla previa autorizzazione paesaggistica nel bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica (ad esempio, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche).
- non gravare il procedimento autorizzatorio per interventi di lieve entità con passaggi procedurali lunghi e complessi;
- fornire risposte più immediate alle istanze dei cittadini, ricorrendo alla semplificazione documentale ed all'uso della telematica;
- individuare figure professionali ed uffici, specificamente dedicati a tale tipologia di procedimenti;
- esonerare dalla previa autorizzazione alcuni interventi mediante un innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990;
- premiare le realtà regionali che si dotino di piani paesaggistici condivisi con il Ministero e conformi al Codice di settore con l'introduzione di classificazione degli interventi da semplificati a liberi nel momento in cui la disciplina paesaggistica avrà apprestato, per le bellezze individue o centri e nuclei storici dichiarati, un'adeguata disciplina di dettaglio.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso i seguenti indicatori:

- numero delle procedure di autorizzazione paesaggistica che, trovando applicazione l'elenco degli interventi esclusi dall'autorizzazione medesima, non saranno espletate;
- numero delle procedure di autorizzazione in via ordinaria che, trovando

8 settembre 2016

applicazione il nuovo elenco delle fattispecie di intervento di "lieve entità, saranno espletate con procedura semplificata."

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Principali destinatari degli effetti del provvedimento sono tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

SEZIONE 2- Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La definizione dei criteri di semplificazione e degli interventi di lieve entità è stata operata in stretta sinergia tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali, e le amministrazioni statali coinvolte (Mipaaf, Dipartimento Semplificazione e pubblica amministrazione, Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) in virtù dell'attività condotta dal Gruppo di lavoro appositamente costituito. Inoltre, gli elenchi degli interventi liberalizzati o soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono stati presentati, nella sede del Tavolo della Semplificazione, ai rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e delle associazioni di categoria.

Lo schema di regolamento sarà oggetto di intesa con la Conferenza unificata.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento ("opzione zero")

Non si è ritenuta perseguibile l'opzione di non intervento che comporterebbe la mancata attuazione dell'articolo 12 del decreto legge n. 83 del 2014, è dell'articolo 25 del decreto-legge 133 del 2014, nonché il perdurare degli attuali problemi di carattere operativo rappresentati dagli uffici competenti in materia, come indicati al punto A della sezione I della presente relazione.

SEZIONE 4 – Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Come specificato nella Sez. I, lo schema di regolamento attua la previsione dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Atteso il dettato normativo sopra specificato, dal Gruppo di lavoro sono state valutate ipotesi alternative in ordine alla semplificazione procedurale da adottare, recependo, nel testo normativo proposto a conclusione dei lavori, le soluzioni normative ritenute più idonee. Tale testo normativo, in particolare l'articolo 11 concernente proprio il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ha subito, da ultimo, un'ulteriore revisione, per la necessità di renderlo più aderente alle

modifiche normative intervenute nel frattempo in relazione all'adozione dei decreti attuativi della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta "legge Madia"). E' stata al riguardo introdotta la previsione dell'indizione della Conferenza di servizi. Sono stati altresì abbreviati i termini delle diverse fasi procedurali per esigenze di snellimento dell'attività istruttoria fermo restando il termine di conclusione del procedimento pari a 60 giorni. Ulteriore novità procedurale è quella prevista dall'articolo 6 che rinvia a un decreto ministeriale la definizione di linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti degli accordi di collaborazione fra Ministero, Regioni ed enti locali, previsti dall'articolo 4, relativo agli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica qualora siano ricompresi nell'ambito di tali accordi.

Quanto alla individuazione degli interventi, il Gruppo di lavoro ha inserito nell'allegato A (interventi che non necessitano di alcuna autorizzazione), quelli insuscettibili di recare, anche in astratto, pregiudizio ai beni tutelati paesaggisticamente. Per quanto riguarda gli interventi che non rispondono completamente al succitato criterio, il Gruppo di lavoro ha ritenuto di dover bilanciare l'esigenza della tutela paesaggistica con altre pari ordinate quali la tutela della salute e dei soggetti diversamente abili. Il regolamento considera liberi anche gli interventi in linea di principio rientranti fra quelli semplificati (all. B) qualora nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico siano contenute specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico. L'elenco pone particolare attenzione alle "bellezze individue" (art. 136 lett. b) e c)) disponendo che gli interventi su tali immobili richiedano comunque l'autorizzazione semplificata. Quanto all'All. B) gli interventi sono sovrapponibili con l'elenco di cui al vigente DPR 139 del 2010, con le eccezioni di quelle opere inserite per le loro caratteristiche nell'All. A).

Si citano ad esempio - Il numero A.21 liberalizza la realizzazione di opere all'interno di cimiteri, laddove il n. 14 del d.P.R. n. 139 del 2010 prevedeva la procedura semplificata (la previsione non investe i cimiteri monumentali, che sono coperti da vincolo storico e artistico).

- il numero A.22 - già n. 16 del d.P.R. n. 139 del 2010 - riconosce la libertà di installazione di tende parasole.

- il numero A.23 riguarda l'installazione di insegne per attività commerciali all'interno dello spazio vetrina. E' speculare al n. 36 dell'allegato B - corrispondente al n. 15 del d.P.R. n. 139 del 2010, che però escludeva la procedura semplificata nei casi di immobili soggetti a vincolo di tipo provvedimento.

- il numero A. 25 è relativo alla manutenzione di manufatti di difesa dei corsi d'acqua, nonché di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo. Il n. 39 dell'allegato B sottopone a procedura semplificata gli interventi di modifica dei manufatti in esame. Il n. 33 del DPR 139/2010 è relativo al solo taglio ripariale di vegetazione presente sulle sponde o sulle isole fluviali.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità istituzionali attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la tutela dei beni paesaggistici, in sinergia con le autonomie regionali e locali, nel rispetto del riparto delle rispettive competenze in materia. Ciò anche tramite l'introduzione di un ulteriore strumento di collaborazione interistituzionale con la speciale procedura che affida la liberalizzazione di alcuni interventi soggetti ad autorizzazione semplificata ad accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990. L'intervento regolatorio sarà attuato dalle Amministrazioni con le risorse umani e strumentali disponibili a legislazione vigente che pertanto non devono sostenere costi a seguito delle innovazioni introdotte dal Regolamento.

L'intervento normativo riduce notevolmente il carico di lavoro per gli uffici competenti e per i soggetti interessati. Quanto a questi ultimi, infatti, sono state individuate 31 tipologie di interventi esonerati dalla autorizzazione paesaggistica per i quali viene meno ogni onere a carico dei possibili interessati. Da una stima effettuata da un Comune (normalmente delegato dalla Regione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) emergono i seguenti dati (il riferimento è al triennio 2012-2015 giudicato il più completo tra quelli in possesso dell'Amministrazione) relativi ad una simulazione che considera il diverso carico di lavoro qualora, nel periodo considerato, fosse stato vigente il nuovo schema di regolamento: su un totale di 675 pratiche (di cui 387 ordinarie, 38 semplificate, 250 presentate alla Commissione comunale paesaggio) la simulazione evidenzia una sensibile riduzione delle istanze inoltrate all'amministrazione (397 invece di 675/riduzione del 41%); una sensibile riduzione del numero di autorizzazioni complessive (258 invece di 425/riduzione del 40%) e di autorizzazioni ordinarie (177 invece di 387/riduzione del 54%), una ripartizione più equilibrata tra autorizzazioni ordinarie e semplificate (da un rapporto di 91 a 9% ad un rapporto di 68 a 32%), 139 pratiche (circa 1/3 del totale) escludibili dal procedimento autorizzativo.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese coinvolte a vario titolo alla

8 settembre 2016

realizzazione degli interventi individuati dal regolamento, sono positivi, come per i privati, in termini di riduzione dei tempi per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e di semplificazione documentale.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.**

Cittadini

Partendo dal prospetto n. 5 dell'Allegato A al DPCM 25 gennaio 2013 si stimano per le autorizzazioni ordinarie i costi dovuti alle voci E,F,G,H indicati nella colonna valore medio oltre ai costi delle voci A e B valore alto per un totale di 670 minuti che , moltiplicato per il coefficiente 0,25, porta ad un costo di € 167,50. Occorre poi aggiungere il costo vivo relativo alla predisposizione di relazioni da parte di tecnici abilitati, pari in media a € 1000,00.

Per le autorizzazioni semplificate si è provveduto a stimare i costi a legislazione vigente e a seguito dell'entrata in vigore del regolamento. Nel primo caso si stimano i costi dovuti alle voci A,E,F,G,H indicati nella colonna valore medio oltre ai costi della voce B indicati nella colonna valore basso (indicando un tempo di 120 minuti) per un totale di 310 minuti che, moltiplicato per il coefficiente 0,25, porta ad un costo di € 77,50. Occorre poi aggiungere il costo vivo relativo alla predisposizione di relazioni da parte di tecnici abilitati, mediamente pari a € 700,00.

Nel secondo caso si stimano i costi dovuti alle voci E,F,G,H indicati nella colonna valore medio oltre ai costi delle voci A e B indicati nella colonna valore basso (per la voce A un tempo di 20 minuti e per la voce B un tempo di 100 minuti) per un totale di 250 minuti che, moltiplicato per il coefficiente 0,25, porta ad un costo di € 62,50. Occorre poi aggiungere il costo vivo relativo alla predisposizione di relazioni da parte di tecnici abilitati, mediamente pari a € 500,00

Imprese

Partendo dal prospetto n. 4 dell'Allegato A al DPCM 25 gennaio 2013 ed utilizzando criteri analoghi a quelli applicati ai cittadini, si arriva ad un costo di € 2.135,00 per le autorizzazioni ordinarie, di € 965,00 per le autorizzazione semplificate a legislazione vigente e di € 825,00 per le autorizzazioni semplificate a seguito dell'entrata in vigore del regolamento

8 settembre 2016

Si riassumono nella seguente tabella i dati sopra riportati:

| Codice attività | Legislazione vigente | | | Nuovo regolamento | | | | |
|-----------------|----------------------|---------|---------|-------------------|-------|-------|--------|------|
| | Sempl. Vigente | Sempl | Ord | Sempl. Vigente | Sempl | Ord | | |
| A | Minuti | 60 | 20 | 140 | € | 30 | 10 | 70 |
| B | Minuti | 120 | 100 | 400 | € | 100 | 50 | 500 |
| C | Minuti | 0 | 0 | 0 | € | 800 | 700 | 1500 |
| E | Minuti | 10 | 10 | 10 | € | 5 | 5 | 5 |
| F | Minuti | 0 | 0 | 0 | € | 0 | 0 | 0 |
| G | Minuti | 60 | 60 | 60 | € | 30 | 30 | 30 |
| H | Minuti | 60 | 60 | 60 | € | | 30 | 30 |
| Totale minuti | | 310 | 250 | 670 | | | | |
| Tecnico | | € 77,5 | € 62,5 | € 167,5 | € 965 | € 825 | € 2135 | |
| Costo OI | | € 700 | € 500 | € 1000 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| | | € 777,5 | € 562,5 | € 1167,5 | € 965 | € 825 | € 2135 | |

Nella seguente tabella è riportata la stima dei costi sulla base dei dati forniti da una soprintendenza a legislazione vigente e nel caso di adozione del nuovo regolamento: la riduzione del costo degli oneri informativi a carico dei cittadini è pari al 49%.

Quanto alla possibile platea di riferimento a livello nazionale, dalle simulazioni effettuate presso gli uffici periferici del Ministero presi a campione la liberalizzazione degli interventi corrisponderebbe in media a circa il 40 per cento.

| Caso pilota: Soprintendenza | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|--------|------------|-----------|
| Firenze Pistoia Prato | | | | | | |
| 1° Aprile-31 Maggio 2015 | | | | | | |
| | | Ord | Sempl | Esente | Totale | Riduzione |
| Legislazione vigente | Pratiche | 111 | 129 | 0 | 240 | |
| | Costo cittadini | 129.592,50 | 100.297,50 | 0,00 | 229.890,00 | |
| Nuovo regolamento | Pratiche | 38 | 103 | 99 | 240 | |
| | Costo cittadini | 44.365,00 | 57.937,50 | 0,00 | 102.302,50 | 55,50% |

Quanto al costo complessivo annuale nazionale a legislazione vigente, sulla base dei dati sopra riportati è ipotizzabile un importo di € 131.495.000,00 (€ 40.430.000,00 per le semplificate e € 91.065.000,00 per le ordinarie).

Il costo complessivo annuale nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento

8 settembre 2016

sulla base della riduzione del numero di autorizzazioni paesaggistiche è ipotizzabile in € 54.529.022,5 (€ 23.354.437,5 per le semplificate e € 31.174.585 per le ordinarie) Si ricava un risparmio complessivo di € 76.965.977,50.

La simulazione è stata effettuata con riguardo al costo per i cittadini, sulla base dei dati forniti, che riguardano il numero delle autorizzazioni complessivamente considerato e non ripartito tra istanze presentate dai cittadini e istanze presentate dalla imprese.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta**

L'opzione regolatoria si è resa necessaria per esplicito dettato normativo. Le procedure semplificate saranno svolte da strutture che già operano nello specifico settore. Non sussistono fattori che possono incidere sull'attuazione dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività'

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese. E' funzionale ad assicurare risparmi e contenimento della spesa, garantendo al contempo l'efficienza dell'attività amministrativa e, quindi, indirettamente favorisce la competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità' attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabili dell'intervento regolatorio sono:

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite le proprie strutture competenti in materia di autorizzazione paesaggistica; le Regioni o gli altri soggetti da essa delegati ai sensi dell'art. 146 del codice di settore (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, enti parco ovvero comuni).

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero e sui siti

8 settembre 2016

internet della Direzione generale Belle Arti e Paesaggio e dei Segretariati regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si provvederà a richiedere ai rappresentanti delle autonomie regionali e locali di garantire adeguata diffusione al provvedimento anche tramite i propri canali informativi.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le modalità e le risorse già esistenti. Inoltre, l'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e dagli Osservatori regionali di cui all'articolo 133 del Codice. Con la direttiva generale annuale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo potranno essere assegnati alle strutture ministeriali competenti in materia gli specifici obiettivi il cui grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato mediante l'applicazione di indicatori di risultato e d'impatto.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'intervento e, successivamente, a cadenza biennale, sarà effettuata la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

Gli aspetti prioritari da monitorare riguardano l'andamento dei dati relativi allo snellimento delle attività burocratiche degli uffici competenti e all'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini.

Sezione 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La normativa in esame non recepisce direttive comunitarie

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE IL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE
DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA
SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE
31 MAGGIO 2014, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 29 LUGLIO 2014, N. 106, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO
25 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Codice;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti



normativi, nell'adunanza del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data, rispettivamente, ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Emana

il seguente regolamento:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Definizioni)

1. Nel testo e negli Allegati 'A', 'B', 'C' e 'D' al presente decreto.
 - a) "Codice" è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - b) "Ministero" è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) "amministrazione procedente" è la Regione, ovvero l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - d) "Soprintendenza" è l'ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche,
 - e) "accordi di collaborazione" sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
 - f) "vincolo paesaggistico" è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.

ART. 2

(Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato 'A' al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, nonché quelli di cui all'articolo 4.

ART. 3

(Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato)

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato 'B' al presente



regolamento, di cui costituisce parte integrante.

ART. 4

(Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi)

1. Gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato 'A' al presente regolamento, riguardanti aree o immobili vincolati dal piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, con riferimento alle categorie di interventi ed opere sopra specificati.
2. La Regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti ufficiali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti ufficiali.
3. Nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 dell'Allegato 'B' al presente regolamento.
4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole Regioni, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 5

(Disposizioni specifiche degli interventi)

1. Ferma restando l'applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 'A' al presente regolamento.



ART. 6

(Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014.
2. Sugli schemi di accordi, predisposti d'intesa dal Ministero, dalla Regione interessata e dall'ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio Nazionale del paesaggio, che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle linee guida di cui al precedente comma 1. Il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici.

CAPO II

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

ART. 7

(Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche)

1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato 'B' al presente regolamento, sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo 146 del Codice.
3. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.

ART. 8



(Semplificazione documentale)

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata – anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 'C' al presente regolamento ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all'Allegato 'D' al presente regolamento. Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, recante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati dal piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.

ART. 9

(Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata)

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica



7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'autorità procedente.

ART. 10

(Termine per la conclusione del procedimento)

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

ART. 11

(Semplificazioni procedurali)

1. L'amministrazione procedente, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato 'A' al presente decreto, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni documentali ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria.

2. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata, l'amministrazione procedente indice la conferenza di servizi, ai sensi del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai fini dell'acquisizione del parere del Soprintendente. I termini di cui al medesimo decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, previsti per l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, sono dimezzati.

3. Nei soli casi nei quali l'intervento progettato non richieda altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata, l'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, per l'invio degli stessi in via telematica. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il



termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime, per via telematica, il proprio parere vincolante all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

4. In caso di valutazione negativa della proposta formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento negativo fornendo idonea e specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.

5. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.

6. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

7. L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.

ART. 12

(Semplificazione organizzativa)

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna Soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l'individuazione



del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.

ART. 13

(Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate)

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.
3. L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato 'A' al presente decreto si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale.

CAPO III NORME FINALI

ART. 14

(Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione))

1. L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato 'A' prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.

ART. 15

(Rinvio a normative di settore)

1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all'Allegato 'A' al presente regolamento non produce alcun effetto sulla disciplina



amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.

ART. 16

(Coordinamento con la tutela dei beni culturali)

1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

ART. 17

(Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 167 del codice. In tali casi l'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento.
2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 2.

ART. 18

(Specificazioni e rettificazioni)

1. Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati 'A' e 'B', fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato 'D' al presente decreto.

ART. 19



(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è abrogato.

ART. 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Tavola sinottica dell'Allegato A e dell'Allegato B allo schema di regolamento
 semplificazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica

ALLEGATO A
 INTERVENTI IN AREE VINCOLATE ESCLUSI
 DALL'AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO B
 RILIEVO INTERVENTI DI LIEVE ENTITA'

A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;

B.1. incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;



| | |
|--|--|
| <p>A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manifatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manifatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> | <p>B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manifatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;</p> <p>B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o cernami consimili;</p> |
| <p>A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;</p> | <p>B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;</p> |
| <p>A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manifatti consimili;</p> | <p>B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manifatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;</p> |
| <p>A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli</p> | <p>B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli</p> |



| | |
|--|---|
| <p>edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione, dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> <p>A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> <p>A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;</p> <p>A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture</p> | <p>edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> <p>B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;</p> <p>B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> <p>B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;</p> |
|--|---|



| | |
|---|---|
| | degli edifici; |
| <p>B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità del suolo;</p> <p>B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;</p> <p>B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali;</p> <p>B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato 'A', da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) del Codice;</p> <p>B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;</p> <p>B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;</p> <p>B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;</p> <p>B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;</p> <p>B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad</p> | <p>A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti;</p> <p>A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali;</p> <p>A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree; la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice;</p> |



| | |
|--|--|
| <p>attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;</p> <p>B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;</p> | |
| <p>B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> <p>B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;</p> <p>B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;</p> <p>B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc. e relative opere di recinzione o sistemazione;</p> | <p>A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> <p>A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;</p> <p>A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, gli interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: la realizzazione di volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; la realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; gli impianti geotermici al servizio di singoli edifici; la posa di serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione</p> |



| | |
|--|---|
| <p>locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;</p> | |
| <p>A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendite di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;</p> <p>A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentati, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;</p> | <p>B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;</p> <p>B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;</p> |
| <p>A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;</p> | <p>B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;</p> <p>B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;</p> |
| <p>A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere</p> | <p>B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;</p> <p>B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività agricola con superficie non superiore a 30 mq;</p> <p>B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e podereale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;</p> |



| | |
|---|--|
| <p>B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;</p> <p>B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;</p> | <p>muraie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, podere e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;</p> |
| <p>B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;</p> | <p>A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.</p> |
| <p>B.35. interventi di realizzazione della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;</p> | <p>A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;</p> <p>A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;</p> |
| <p>B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi</p> | <p>A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra</p> |



| | |
|---|--|
| <p>collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;</p> | <p>compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;</p> |
| | <p>B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;</p> |
| <p>A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'articolo 6, comma 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p> | <p>B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;</p> |
| <p>A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua; compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;</p> | <p>B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;</p> |
| <p>A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;</p> | <p>B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;</p> |



| | |
|---|--|
| <p>A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;</p> | |
| <p>A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;</p> | |
| <p>A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici e manufatti che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;</p> | <p>B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;</p> |
| <p>A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.</p> | |
| <p>A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.</p> | <p>B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.</p> |



Allegato C

FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con "procedimento semplificato" (art. 3 del d.P.R. 2016)

Marca da
bollo

euro 14.62

A
(citare l'amministrazione competente
in base alla normativa regionale di
riferimento)

.....
.....

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'art. 3 del d.P.R. 2016, n. "Titolo" a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Il sottoscritto residente a
Via n. tel/fax
e-mail Codice Fiscale (o Partita IVA)
proprietario (o altro titolo) dell'immobile sito in via
foglio mappale

chiede

a codesta Amministrazione, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'art. 3 del d.P.R. 2016, n., per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

descrizione intervento:
riconducibile al punto (alla lettera) dell'Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all'Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta da con sede in via n. tel/fax e-mail
..... abilitato all'esercizio della professione in quanto iscritto al n. dell'ordine/collegio della provincia di

A tal fine dichiara che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:

- dell'art. 136, c. 1, lett.) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento - d.m./d.g.r.)
- dell'art. 142, c. 1, lett.) del d.lgs. n. 42/2004
- dell'art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. della legge regionale

In caso di intervento di variante:

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall'Ente l'autorizzazione paesaggistica n., in data, della quale si produce copia.



Si allegano a corredo della domanda:

- la scheda semplificata di cui all'Allegato D;
- gli elaborati di progetto individuati nell'Allegato D.

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento venga inoltrata a:

Sig. tel.

Via n. Comune ,.....

Data

Firma



Allegato D

Relazione paesaggistica semplificata

1. RICHIEDENTE ⁽¹⁾
 persona fisica società impresa ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO ⁽²⁾:

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

- temporaneo
 permanente

5. DESTINAZIONE D'USO

- residenziale ricettiva/turistica industriale/artigianale agricolo commerciale/direzionale
 altro.....

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

- centro o nucleo storico area urbana area periurbana insediamento rurale (sparso e nucleo)
 area agricola area naturale area boscata ambito fluviale ambito lacustre
 altro

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

- pianura versante crinale (collinare/montano) piana valliva (montana/collinare)
 altopiano/promontorio costa (bassa/alta) altro.....

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO

L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. ⁽³⁾

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

10. a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04)

Tipologia di cui all'art.136 co.1;

- a) cose immobili b) ville,giardini, parchi c) complessi di cose immobili d) bellezze panoramiche
estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate

.....
.....
.....

10. b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)

- a) territori costieri b) territori contermini ai laghi c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
 d) montagne sup. 1200/1600 m e) ghiacciai e circhi glaciali f) parchi e riserve
 g) territori coperti da foreste e boschi h) università agrarie e usi civici i) zone umide
 l) vulcani m) zone di interesse archeologico



BOZZA

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL' IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO⁽⁴⁾

.....
.....
.....

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO⁽⁵⁾

.....
.....
.....
.....

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA⁽⁶⁾:

.....
.....
.....
.....

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO⁽⁷⁾

.....
.....
.....
.....

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

.....
.....
.....
.....

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.
- (2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B.
- (3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;
- (4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico, (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo.) Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento



(5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento

(6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- caratteristiche architettoniche;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione

(7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Repertorio n. 30100 del 7 luglio 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 7 luglio 2016

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 2 successive modificazioni;

VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", che ha disposto che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con questa Conferenza unificata, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che ha apportato delle modifiche al comma 2 dell'articolo 12 del richiamato decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83;

VISTO lo schema di provvedimento in epigrafe approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 15 giugno 2016, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.n. 6711 del 28 giugno 2016, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3061 del 30 giugno 2016;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 5 luglio 2016, le Regioni e l'ANCI, nell'esprimere l'intesa, hanno formulato osservazioni e proposte emendative, discusse con i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

H





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 20233 del 6 luglio 2016, diramata in pari data con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 3176, recante le proposte emendative al testo del Governo avanzate dalle Regioni e dall'ANCI, e condivise dal predetto Ministero (allegato sub 1);

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso l'intesa, con alcune osservazioni e indicazioni riportate nel documento consegnato (allegato sub 2);
- l'ANCI ha espresso intesa;
- il Sottosegretario di Stato per i Beni e Attività Culturali e Turismo ha risposto alle osservazioni delle Regioni con un intervento che si riporta in allegato (sub 3);

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sullo schema di regolamento in epigrafe, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.n. 6711 del 28 giugno 2016, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3061 del 30 giugno 2016.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

RR



Allegato 1

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0020233-06/07/2016
Cl. 02.02.01/21.9

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Conferenza Unificata
Servizio V – Ambiente e territorio
ROMA
statoregioni@mailbox.governo.it

OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Intesa ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.

All'esito della riunione tecnica tenutasi nella giornata di ieri, come da intese, in riscontro alla nota qui inviata in data odierna via pec dalla Regione Sardegna, capofila per la materia del paesaggio, si trasmette l'assenso dello scrivente Ministero alle proposte e alle raccomandazioni formulate nel suddetto documento congiuntamente dalle Regioni e dall'Anci.

Si prega, pertanto, di voler confermare l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della Conferenza Unificata di domani 7 luglio.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Paolo Carpentieri



Il presente documento riporta le proposte emendative e le osservazioni formulate dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio, riunitosi su convocazione del coordinatore in data 5 luglio 2016, ore 10.30, e condivise nella riunione tecnica della Conferenza unificata del 5 luglio 2016, ore 15.00, con l'ANCI, unitamente alle ulteriori proposte da quest'ultima formulate. Sono, inoltre, presenti alcune specificazioni, rese necessarie al seguito dei chiarimenti forniti dai rappresentanti del MIBACT nella riunione pomeridiana.

Al fini di una più agevole disamina di seguito si riportano in formato tabellare:

nella prima colonna lo schema di DPR approvato Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2016;

nella seconda colonna le proposte emendative, con in colore nero le proposte emendative formulate dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio, sulle quali ha espresso adesione l'ANCI, in colore rosso le proposte emendative formulate dall'ANCI, sulle quali ha espresso adesione il coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio, in colore blu le proposte emendative formulate dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio come integrate a seguito dei chiarimenti forniti dai rappresentanti del MIBACT. In carattere barrato sono riportati gli emendamenti soppressivi, proposti dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio, sui quali ha espresso adesione l'ANCI.

La terza colonna riporterà le valutazioni espresse dal MIBACT a seguito della trasmissione del presente documento.

Infine, nel seguito sono riportate le raccomandazioni formulate dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio e sulle quali l'ANCI ha espresso adesione.

| Schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2016 | Schema proposto dalla Conferenza unificata – riunione tecnica del 5 luglio 2016 (ore 15.00) | Parere MIBACT |
|--|---|---------------|
| <p>VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;</p> <p>VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui</p> | <p>Non emendato</p> | |



| | | |
|--|--|---|
| <p>all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p> <p>VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Codice;</p> <p>VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;</p> <p>ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data ...;</p> <p>UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del ...;</p> <p>ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data, rispettivamente, ...;</p> <p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;</p> <p>SULLA proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;</p> <p style="text-align: center;">Emana</p> <p style="text-align: center;">il seguente regolamento:</p> <p style="text-align: center;">CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Definizioni)</p> <p>1. Nel testo e negli Allegati 'A', 'B', 'C' e</p> | | <p style="text-align: center;">CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Definizioni) Non emendato</p> |
|--|--|---|



| | | |
|--|---|--|
| <p>'D' al presente decreto.</p> <p>a) "Codice" è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</p> <p>b) "Ministero" è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;</p> <p>c) "amministrazione procedente" è la Regione, ovvero l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>d) "Soprintendenza" è l'ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche;</p> <p>e) "accordi di collaborazione" sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p> <p>f) "vincolo paesaggistico" è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.</p> | | |
| <p>ART. 2 (Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)</p> <p>1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato 'A' al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, nonché quelli di cui all'articolo 4.</p> | <p>ART. 2 (Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica) Non emendato</p> | |
| <p>ART. 3 (Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato)</p> <p>1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato 'B' al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.</p> | <p>ART. 3 (Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) Non emendato</p> | |
| <p>ART. 4</p> | <p>ART. 4</p> | |



| | | |
|---|--|------------------------------------|
| <p>(Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi)</p> | <p>(Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi)</p> | |
| <p>1. Gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato 'A' al presente regolamento, riguardanti aree o immobili vincolati dal piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, con riferimento alle categorie di interventi ed opere sopra specificati.</p> <p>2. La Regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti ufficiali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti ufficiali.</p> <p>3. Nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36) dell'Allegato 'B' al presente regolamento.</p> <p>4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole Regioni, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto</p> | <p>1. Gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato 'A' al presente regolamento, riguardanti aree o immobili vincolati dal piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, con riferimento alle categorie di interventi ed opere sopra specificati.</p> <p>2. La Regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti ufficiali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti ufficiali.</p> <p>3. Nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36) dell'Allegato 'B' al presente regolamento.</p> <p>4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole Regioni, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> | <p>Proposta emendativa accolta</p> |



| | | |
|---|---|--|
| 1990, n. 241, e successive modificazioni. | | |
| <p>ART. 5 (Disposizioni specificative degli interventi)</p> <p>1. Ferma restando l'applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A al presente regolamento.</p> | <p>ART. 5 (Disposizioni specificative degli Interventi) Non emendato</p> | |
| <p>ART. 6 (Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione)</p> <p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014.</p> <p>2. Sugli schemi di accordi, predisposti d'intesa dal Ministero, dalla Regione interessata e dall'ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio Nazionale del paesaggio, che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle linee guida di cui al precedente comma 1. Il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici.</p> | <p>ART. 6 (Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione) Non emendato</p> | |
| <p>CAPO II PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO ART. 7 (Procedimento autorizzatorio semplificato)</p> | <p>CAPO II PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO ART. 7 (Procedimento autorizzatorio semplificato)</p> | |



| | | |
|---|---|--|
| <p>per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche)</p> <p>1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato 'B' al presente regolamento, sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le Istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.</p> <p>2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo 146 del Codice.</p> <p>3. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.</p> | <p>per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche)</p> <p>Non emendato</p> | |
| <p>ART. 8</p> <p>* (Semplificazione documentale)</p> <p>1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata - anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 'C' al presente regolamento ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all'Allegato 'D' al presente regolamento. Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.</p> <p>2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del</p> | <p>ART. 8</p> <p>(Semplificazione documentale)</p> <p>1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata - anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 'C' al presente regolamento ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all'Allegato 'D' al presente regolamento. Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.</p> <p>2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in</p> | |



| | | |
|--|---|------------------------------------|
| <p>Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, recante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.</p> | <p>data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, recante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.</p> | |
| <p>3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati dal piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.</p> <p>4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.</p> | <p>3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati dal piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.</p> <p>4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.</p> | <p>Proposta emendativa accolta</p> |
| <p>ART. 9 (Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata)</p> <p>1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.</p> <p>2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).</p> | <p>ART. 9 (Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata)</p> <p>1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.</p> <p>2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività</p> | <p>Proposta emendativa accolta</p> |



| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'autorità procedente.</p> | <p>produttive (SUAP). 3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'autorità amministrativa procedente.</p> | <p>Proposta emendativa accolta.</p> |
| <p>ART. 10 (Termine per la conclusione del procedimento) 1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.</p> | <p>ART. 10 (Termine per la conclusione del procedimento) Non emendato</p> | |
| <p>ART. 11 (Semplificazioni procedurali) 1. L'amministrazione procedente, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato 'A' al presente decreto, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni documentali ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. 2. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata, l'amministrazione procedente indice la conferenza di servizi, ai sensi del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai fini dell'acquisizione del parere del Soprintendente. I termini di cui al medesimo decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, previsti per l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, sono dimezzati. 3. Nei soli casi nei quali l'intervento progettato non richiede altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata,</p> | <p>ART. 11 (Semplificazioni procedurali) <i>Sostituito con il seguente</i> 1. Ove l'intervento o le opere richiedano più di un atto di assenso comunque denominato, oltre alla autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio i soggetti di cui al commi 1 e 2 dell'articolo 9, indicano la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ai fini dell'acquisizione del parere dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e del Soprintendente, nonché per l'acquisizione degli ulteriori atti di assenso. I termini di cui all'articolo 1 del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, sono dimezzati. 2. L'amministrazione procedente,</p> | <p>Proposta emendativa accolta.</p> |



| | | |
|---|--|--|
| <p>l'amministrazione precedente richiede all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, per l'invio degli stessi in via telematica. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione precedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime, per via telematica, il proprio parere vincolante all'amministrazione precedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.</p> <p>4. In caso di valutazione negativa della proposta formulata dall'amministrazione precedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione precedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni</p> | <p>ricevuta l'istanza, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato 'A' del presente decreto ovvero all'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 1, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.</p> <p>3. L'amministrazione precedente, valuta la conformità dell'intervento o opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenuti nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche se solamente adottato ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.</p> <p>4. Ove non trovi applicazione il comma 1 e nelle more di costituzione del SUE, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.</p> <p>5. L'amministrazione precedente richiede all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione precedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento,</p> | <p>(comma 4) Si fa riserva di approfondimento in sede di Governo</p> |
|---|--|--|



| | | |
|--|---|--|
| <p>entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento negativo fornendo idonea e specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.</p> <p>5. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.</p> <p>6. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.</p> <p>7. L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.</p> | <p>unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.</p> <p>6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati entro quindici giorni dalla richiesta, persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.</p> <p>7. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, il soprintendente comunica per via telematica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta, dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici</p> | |
|--|---|--|




| | | |
|--|---|------------------------------------|
| | <p>giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, adotta il provvedimento motivato di diniego, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.</p> | |
| | <p>8. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.</p> <p>9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p> <p>10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.</p> <p>11. L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche all'autorizzazione paesaggistica semplificata.</p> | <p>Proposta emendativa accolta</p> |
| <p>ART. 12 (Semplificazione organizzativa)</p> <p>1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei relativi procedimenti.</p> <p>2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative</p> | <p>ART. 12 (Semplificazione organizzativa) Non emendato</p> | |



| | | |
|---|---|--|
| <p>organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.</p> | | |
| <p>ART. 13 (Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario.</p> <p>2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso è nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.</p> <p>3. L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato "A" al presente decreto si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale.</p> | <p>ART. 13 (Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate) Non emendato</p> | |
| <p>CAPO III NORME FINALI ART. 14 (Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione)</p> <p>1. L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui</p> | <p>CAPO III NORME FINALI ART. 14 (Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione) Non emendato</p> | |



| | | |
|--|---|--|
| <p>all'Allegato 'A' prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.</p> | | |
| <p>ART. 15 (Rinvio a normative di settore)</p> <p>1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all'Allegato 'A' al presente regolamento non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.</p> | <p>ART. 15 (Rinvio a normative di settore) Non emendato</p> | |
| <p>ART. 16 (Coordinamento con la tutela dei beni culturali)</p> <p>1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.</p> | <p>ART. 16 (Coordinamento con la tutela dei beni culturali) Non emendato</p> | |
| <p>ART. 17 (Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</p> <p>1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 167 del codice. In tali casi l'autorità preposta alla</p> | <p>ART. 17 (Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</p> <p>1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 167 del codice. In tali casi l'autorità preposta alla gestione del</p> | |



| | | |
|---|--|------------------------------------|
| <p>gestione del vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 2.</p> | <p>vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 2 e da ricondursi a interventi ed opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 2.</p> | <p>Proposta emendativa accolta</p> |
| <p>ART. 18 (Specificazioni e rettificazioni)</p> <p>1. Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati 'A' e 'B', fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato 'D' al presente decreto.</p> | <p>ART. 18 (Specificazioni e rettificazioni) Non emendato</p> | |
| <p>ART. 19 (Abrogazioni)</p> | <p>ART. 19 (Abrogazioni) Non emendato</p> | |
| <p>ART. 20 (Clausola di invarianza finanziaria)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> | <p>ART. 20 (Clausola di invarianza finanziaria) Non emendato</p> | |



| Allegato A e B (si riportano le sole disposizioni poi emendate) | Allegato A e B | |
|---|---|---|
| <p>B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;</p> <p>A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;</p> <p>B.26., verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;</p> <p>B.35. interventi di realizzazione della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;</p> | <p>B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;</p> <p>A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; installazione di manufatti amovibili e/o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e a servizio della balneazione quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine.</p> <p>B.26., verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine</p> <p>B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;</p> | <p>inserirle, in fine, dopo le parole: "servizi igienici e cabine" le parole: ferma restando la necessità di dotarsi dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per la prima installazione"</p> |



| | |
|---|---|
| <p>Sono, altresì, condivise dall'ANCI le raccomandazioni formulate, che si riportano nel seguito.</p> | <p>Il MIBACT esprime parere favorevole sulle raccomandazioni formulate congiuntamente dal Coordinamento delle Regioni e dall'ANCI</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>In relazione a quanto previsto dall'articolo 18, si richiede l'immediata attivazione di un tavolo di confronto al fine di condividere gli esiti del monitoraggio dell'applicazione delle previsioni regolamentari ed individuare le esigenze di sottoposizione a rettifica e specificazione; si auspica, altresì, che il tavolo di confronto con la Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio e con l'ANCI possa essere attivato con immediatezza, al fine di proseguire nel fattivo confronto.</i> • <i>Si richiede che il Governo valuti la possibilità, in un prossimo provvedimento normativo, di introdurre apposite modifiche all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, volte a consentire che gli interventi di lieve entità di cui all'allegato B al presente schema di Regolamento, anziché essere sottoposti alle procedure di cui all'articolo 11, possano essere, invece, sottoposte a un più efficace regime di semplificazione, consistente nell'autocertificazione (SCIA o CILA o altri strumenti conosciuti dall'ordinamento giuridico vigente) con eventuale rafforzamento dei poteri di controllo successivo e repressivo delle Amministrazioni competenti statali e delle autonomie territoriali;</i> • <i>Si richiede che nella stessa occasione siano introdotte ulteriori e idonee misure di semplificazione premiali per le Regioni e le Province autonome che abbiano approvato il Piano paesaggistico, con elaborazione congiunta, ai sensi del Codice;</i> • <i>Si evidenzia, infine, la necessità, indipendentemente dal presente provvedimento, di affrontare e regolamentare le modalità di coordinamento dei rapporti tra Sovrintendenza e autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della conferenza di servizi come recentemente modificata.</i> • <i>Infine, si rileva l'opportunità di chiarire nella Relazione l'operatività dei limiti previsti dall'articolo 167, comma 4, lettera a) del Codice.</i> | |
| <p style="text-align: center;">***</p> <p>Quanto sopra è stato condiviso nel corso della riunione della Conferenza Unificata riunione tecnica del 5 luglio 2016 dall'ANCI e dal Coordinamento tecnico della Commissione Ambiente Energia – Ambito Paesaggio. Roma 5 luglio 2016.</p> | |

Roma, 6 luglio 2016



Allegato 2



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/82/CU6/C1-C5

CONSEGNA TO NELLA SEGRETERIA
DEL ... 07 LUG. 2016

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO, PROPOSTO DAL MINISTRO DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, RELATIVO
ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI
DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA
AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014, N. 106, COME
MODIFICATO DALL'ARTICOLO 25 DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE
2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11
NOVEMBRE 2014, N. 164**

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni

- nel condividere ed apprezzare gli obiettivi di semplificazione che il provvedimento si prefigge, auspica un intervento più complessivo di semplificazione che affronti in maniera organica la disciplina,
- nel raccomandare, quindi, al Governo la necessità che siano introdotte, anche con autonomo provvedimento, misure premiali per le Regioni che abbiano approvato o approvino Piani paesaggistici con elaborazione congiunta, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Beni culturali
- esprime l'Intesa sullo schema di D.P.R., oggetto di esame da parte della Conferenza Unificata, nei termini di cui alla condivisione maturata in sede tecnica nella riunione del 5 luglio 2016, successivamente ratificata nella nota del Capo dell'Ufficio Legislativo del MIBACT.



La Conferenza, inoltre, formula ulteriori due proposte emendative:

- **Articolo 9**

Alla fine del comma 1 dell'art. 9, sono aggiunte le seguenti parole: *“, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'Ufficio comunale competente per le attività edilizie”*.

Motivazione: la modifica è necessaria in quanto la formulazione precedente risulta in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 5, 20 e 23 bis del DPR 380/2001, creando difficoltà interpretative per gli operatori ed, altresì, non in conformità con le previsioni normative in materia di conferenza di servizi e SCIA approvate dal Consiglio dei Ministri e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

- **Allegato A**

All'allegato A, punto 20, al termine del periodo sopprimere le parole *"previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione e adeguamento della viabilità forestale"*.

Motivazione: si suggerisce una ulteriore misura di semplificazione dei processi autorizzativi che riguardano le strade forestali che costituiscono infrastrutture indispensabili per poter esercitare in modo razionale e sostenibile la gestione del bosco e rappresentano un presidio indispensabile per una maggiore tutela del territorio da danni di tipo idrogeologico, da incendi, fitopatie, etc..

Roma, 7 luglio 2016





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

INTERVENTO DELL'ON. SOTTOSEGRETARIO BORLETTI BUTONI

Conferenza Unificata 7 luglio 2016

Punto 6 Odg – Intesa sullo schema di dPR recante Regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Relativamente alle proposte emendative presentate nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, viene senz'altro accolta quella riguardante l'articolo 9.

Riguardo alla seconda, specificamente con riferimento a quella relativa all'Allegato A, punto 20, devo osservare che il problema sotteso a tale proposta potrebbe agevolmente essere risolto in via interpretativa, atteso che il *“previo parere favorevole del Soprintendente”*, previsto dal penultimo rigo di tale punto A 20, deve intendersi correttamente riferito non già ai singoli interventi elencati nella medesima voce A 20 (tra cui la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale), bensì alla locuzione *“piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione”*.

Ne consegue che gli interventi in questione, sono a tutti gli effetti esonerati dalla previa autorizzazione paesaggistica e il parere del Soprintendente è riferito esclusivamente ai piani di gestione forestale.

Peraltro, ove occorra, potrà senz'altro chiarirsi anche nel corso dell'ulteriore iter del provvedimento dinanzi alle Commissioni Ambiente e Territorio di Camera e Senato, che il parere del Soprintendente, previsto dal penultimo rigo della voce A 20 per il piano di gestione forestale, sarà riferito esclusivamente alla realizzazione degli interventi ivi elencati ovvero limitatamente a quelli più impattanti, quali la realizzazione e l'adeguamento delle strade forestali, e non anche all'intero piano forestale anche per le parti non di competenza del MIBACT.

Pertanto, la suddetta interpretazione sembra assorbire la proposta emendativa in questione.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1824/2016

Roma, addì 1^o SET. 2016

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
1404/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**INTERVENTI ESCLUSI
DALL'AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A
PROCEDURA AUTORIZZATORIA
SEMPLIFICATA -ART. 12 DL 83/2014**

Allegati N.


Segretario Generale
TORSELLO MARIO LUIGI
Data 01.09.2016 14:26:11 CE

**MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI UFFICIO
LEGISLATIVO**

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

1824/0010 SET. 2016
Numero _____ e data ____/____/____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 30 agosto 2016

NUMERO AFFARE 01404/2016

OGGETTO:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

LA SEZIONE

Vista la nota del 15 luglio 2016, prot. n. 21364, di trasmissione della relazione di pari data, pervenuta alla segreteria della Sezione il 18 luglio 2016, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali

4

e del turismo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota del 15 luglio 2016, prot. n. 21364, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in epigrafe, recante l'individuazione *“degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*.

Più nel dettaglio, tale schema di decreto, secondo quanto riferito dall'Amministrazione proponente, è finalizzato - in ottemperanza alla succitata disposizione primaria di riferimento - a *“liberalizzare”*, seppur parzialmente, la materia delle autorizzazioni paesaggistiche, attraverso l'individuazione puntuale degli interventi *“paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”*, ai sensi dell'art. 149 del d. lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e di quelli *“di lieve entità”* sottoposti alla procedura autorizzatoria semplificata individuata dal medesimo decreto, già elencati - in ossequio a quanto previsto dall'art. 146, comma 9 del citato Codice - dal d. P.R. n. 139 del 2010, che viene abrogato e sostituito dal presente regolamento.

Il succitato decreto costituisce, dunque, un *“regolamento di delegificazione e ... di semplificazione”* che - sulla base del principio secondo cui deve

ritenersi *“libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell'organismo (edilizio o naturale) che costituisce l'oggetto della tutela paesaggistica”* - si pone l'obiettivo di *“smellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa”* in un ambito, quello della tutela paesaggistica, particolarmente delicato in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi pubblici sottesi a tale materia.

2. Per quanto concerne il contenuto dello schema in esame, il medesimo si compone di 20 articoli, suddivisi in tre Capi - ovvero il Capo I (*“Disposizioni generali”*), il Capo II (*“Procedimento autorizzatorio semplificato”*) ed il Capo III (*“Norme finali”*) - e di 4 allegati, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:

- art. 1 (*“Definizioni”*) che contiene le definizioni dei termini rilevanti ai fini del regolamento in esame;
- art. 2 (*“Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”*) che dispone che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'allegato A al regolamento stesso;
- art. 3 (*“Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”*) che dispone che sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'art. 11 gli interventi e le opere indicate nell'allegato B al regolamento stesso;
- art. 4 (*“Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi”*) che individua gli interventi, generalmente inseriti fra quelli che necessitano di un'esplicita autorizzazione paesaggistica, che possono essere realizzati senza l'acquisizione di tale provvedimento, nel caso in cui il decreto di vincolo o il piano paesaggistico prevedano specifiche prescrizioni d'uso. Il medesimo articolo indica, inoltre, gli interventi che non necessitano di

autorizzazione paesaggistica qualora siano ricompresi nell'ambito applicativo di specifici "accordi di collaborazione" fra Ministero, Regione ed enti locali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990;

- art. 5 ("*Disposizioni specificative degli interventi*") che prevede che i piani paesaggistici e gli strumenti urbanistici locali possano dettare disposizioni che specifichino le corrette metodologie con cui realizzare gli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica;

- art. 6 ("*Procedimento e contenuti preattivi per la stipula degli accordi di collaborazione*") che rinvia a un decreto ministeriale, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti degli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 4;

- art. 7 ("*Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche*") che dispone che sono soggette al procedimento semplificato di cui all'art. 11 le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche "ordinarie", ossia rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;

- art. 8 ("*Semplificazione documentale*") che indica la documentazione da allegare all'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, consistente in un modello unificato di istanza di autorizzazione semplificata (allegato C) ed in un modello di relazione paesaggistica semplificata (allegato D), con riferimento al quale il comma 3 dell'articolo *de quo* prevede specifici contenuti finalizzati a

garantire la tutela di particolari categorie di beni assoggettati a vincolo con dichiarazione di notevole interesse pubblico;

- art. 9 (*"Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata"*) che prevede tre diverse modalità di presentazione dell'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, ovvero: l'invio, anche telematico, allo sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'articolo 5 del d. P.R. 380 del 2001, nel caso di interventi edilizi; l'invio, anche telematico, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), qualora gli interventi rientrino nelle previsioni di cui al d. P.R. n. 160 del 2010; nonché l'invio all'autorità procedente nei casi residuali;

- art. 10 (*"Termine per la conclusione del procedimento"*) che prevede il termine *"tassativo"* di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato, il quale deve concludersi con un provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente;

- art. 11 (*"Semplificazioni procedurali"*) che prevede, in maniera puntuale, i singoli passaggi procedurali necessari per l'esame, da parte dell'amministrazione procedente e della Soprintendenza, delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata. Più nel dettaglio, il predetto procedimento - nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, prevede il seguente *iter*: 1) presentazione dell'istanza all'amministrazione procedente che verifica preliminarmente in quale categoria si collochi l'intervento (attività libera, procedura autorizzatoria semplificata o ordinaria); 2) nel caso in cui l'intervento rientri tra quelli sottoposti ad autorizzazione semplificata e siano necessari i pareri di più Amministrazioni, viene }

indetta la conferenza di servizi ai fini dell'acquisizione del parere del Soprintendente, dimezzando i termini ordinari; 3) nel caso in cui il progetto non richieda altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica, si procede nei seguenti termini: a) ~~eventuale richiesta dell'amministrazione procedente - entro dieci~~ giorni dal ricevimento dell'istanza - d'integrazione documentale e chiarimenti; b) assegnazione del termine di dieci giorni per l'invio da parte dell'interessato di quanto richiesto in via telematica, con relativa sospensione del procedimento; c) se quanto richiesto non perviene nei termini assegnati, l'istanza è dichiarata improcedibile; d) qualora pervenga l'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente, in caso di esito positivo, entro venti giorni dalla ricezione di tale documentazione, trasmette alla Soprintendenza l'istanza, la relativa documentazione e una motivata proposta di accoglimento; e) nel caso in cui la valutazione del Soprintendente sia anch'essa positiva, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, il medesimo organo esprime il suo parere vincolante all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi; f) nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell'amministrazione procedente, invece, il medesimo organo comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, indicando le *"modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto"* e assegnando il termine di quindici giorni (che sospende il procedimento) entro il quale l'interessato deve presentare il progetto adeguato; g) decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di dover modificare la propria valutazione negativa sull'intervento, nei successivi venti giorni adotta

il provvedimento negativo, fornendo specifica motivazione e dandone contestuale comunicazione all'autorità procedente. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che il parere soprintendentizio sia obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di imposizione di vincolo e che, nel procedimento in esame, non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo che le rispettive leggi regionali non dispongano diversamente;

- art. 12 ("*Semplificazione organizzativa*") che dispone l'individuazione, presso ciascuna Soprintendenza e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti territoriali, di uno o più funzionari responsabili dei procedimenti semplificati;

- art. 13 ("*Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate*") che stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti e alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto, con la specificazione che sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti, mentre l'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'allegato A si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale;

- art. 14 ("*Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione*") che precisa che gli strumenti di pianificazione paesaggistica non possono imporre oneri procedurali maggiori rispetto ai livelli minimi di semplificazione, uniformi su

tutto il territorio nazionale, stabiliti dal presente regolamento, fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;

~~- art. 15 ("Rinvio a normative di settore") che prevede che l'esclusione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'allegato A non incide sull'eventuale necessità, per i medesimi interventi, di acquisire altri e diversi titoli autorizzatori, qualora si tratti di interventi su immobili sottoposti, oltre che a tutela paesaggistica, anche a tutela come beni culturali - in base alla Parte II del Codice - o di interventi che necessitano di altri titoli autorizzatori in base a differenti normative di settore;~~

- art. 16 ("Coordinamento con la tutela dei beni culturali") che dispone che, qualora l'immobile oggetto della richiesta di autorizzazione sia anche vincolato ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato debba presentare un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza si pronunci con un unico atto a contenuto ed efficacia plurimi, recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica sia le determinazioni relative alla tutela storica e artistica;

- art. 17 ("Rinvio all'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42") che dispone l'applicabilità anche agli interventi di cui al presente decreto della disposizione di cui all'art. 167 del Codice, relativa alle sanzioni conseguenti alle violazioni in materia di autorizzazione paesaggistica, specificando altresì che l'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che rendano l'intervento compatibile con i valori paesaggistici. Il

medesimo articolo prevede, inoltre, che non possa disporsi la rimessione in pristino nel caso di opere di cui all'art. 2 del decreto, realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica;

- art. 18 ("*Specificazioni e rettificazioni*") che prevede che, sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro proponente, previa intesa con la Conferenza unificata, possa apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli allegati A e B, fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'allegato D al decreto stesso;

- art. 19 ("*Abrogazioni*") che dispone, a far data dall'entrata in vigore del decreto in esame, l'abrogazione espressa del regolamento di cui al d. P.R. n. 139 del 2010;

- art. 20 ("*Clausola d'invarianza finanziaria*") che dispone che dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche;

- allegato A, che reca l'elenco degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice;

- allegato B, che individua puntualmente gli interventi di lieve entità sottoposti alla procedura autorizzatoria semplificata di cui all'art. 11 del decreto stesso;

- allegato C, che reca il modello unificato dell'istanza di autorizzazione tramite procedura semplificata;

5

- allegato D, che reca il modello di relazione paesaggistica semplificata da allegare all'istanza di cui all'allegato C.

3. Quanto all'*iter* seguito dall'Amministrazione nella predisposizione del decreto in esame, il dicastero proponente ha riferito che il presente schema - approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2016 - è stato elaborato da un apposito gruppo di lavoro, costituito con decreto del Ministro proponente dell'8 gennaio 2015 e composto da rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI nonché *“da autorevoli esponenti dell'Accademia e da funzionari della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la semplificazione amministrativa”*.

Sullo schema in esame è stata, inoltre, acquisita - in ottemperanza a quanto disposto dalla già citata disposizione legislativa di riferimento - l'intesa della Conferenza unificata, in data 7 luglio 2016.

In tale sede, peraltro, la Conferenza unificata e l'ANCI hanno proposto alcune modifiche sostitutive e soppressive rispetto allo schema già sottoposto al Consiglio dei Ministri che il dicastero proponente *“ha dichiarato di voler accogliere”* e di voler, conseguentemente, inserire nel testo definitivo del decreto in esame.

In proposito la Sezione ritiene apprezzabile tale modo di procedere, improntato ai principi della massima partecipazione e della leale collaborazione tra enti, che potrebbe costituire un modello procedimentale da adottare in via generale nelle ipotesi in cui si disciplinano interventi che incidono sul territorio.

Le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza unificata prevedono:

- la soppressione, all'art. 4 (*“Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi”*) ed all'art. 8, comma 3

("Semplificazione documentale"), del riferimento ai beni *"vincolati dal piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice"*;

- l'introduzione di due modifiche formali all'art. 9 (*"Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata"*) volte ad un maggior coordinamento interno del testo;

- l'integrale sostituzione dell'art. 11 (*"Semplificazioni procedurali"*) con la previsione di un nuovo *iter* per l'esame, da parte dell'amministrazione procedente e della Soprintendenza, delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata. Più nel dettaglio, il procedimento proposto dalla Conferenza unificata è articolato come segue: 1) presentazione dell'istanza all'amministrazione procedente che verifica preliminarmente in quale categoria si collochi l'intervento (attività libera, procedura autorizzatoria semplificata o ordinaria); 2) nel caso in cui l'intervento rientri tra quelli sottoposti ad autorizzazione semplificata e siano necessari, oltre al titolo abilitativo edilizio, anche i pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza di servizi ai fini dell'acquisizione dei pareri necessari; 3) nel caso in cui il progetto non richieda altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio, si procede nei seguenti termini: a) preliminare valutazione, da parte dell'amministrazione procedente, della conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico nonché della sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento; b) eventuale richiesta dell'amministrazione procedente - entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza - d'integrazione documentale e chiarimenti; c) assegnazione del termine di dieci giorni per l'invio da parte dell'interessato di quanto richiesto in via

telematica, con relativa sospensione del procedimento; d) se quanto richiesto non perviene nei termini assegnati, l'istanza è dichiarata improcedibile; e) qualora pervenga l'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente, in caso di esito positivo, entro venti giorni dalla ricezione di tale documentazione, trasmette alla Soprintendenza l'istanza, la relativa documentazione e una motivata proposta di accoglimento; f) nel caso in cui la valutazione del Soprintendente sia anch'essa positiva, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, il medesimo organo esprime il suo parere vincolante all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi; g) qualora, invece, la preliminare valutazione di compatibilità formulata dall'amministrazione proponente abbia esito negativo, l'amministrazione stessa ne dà comunicazione all'interessato, esplicitando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento; h) nell'ipotesi in cui, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati entro quindici giorni dalla richiesta, persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto; i) nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell'amministrazione procedente, invece, il medesimo organo comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, indicando altresì le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, assegnando il

termine di quindici giorni (che sospende il procedimento) entro il quale l'interessato deve presentare il progetto adeguato; l) decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di dover modificare la propria valutazione negativa sull'intervento, nei successivi venti giorni adotta il provvedimento negativo, fornendo specifica motivazione e dandone contestuale comunicazione all'autorità procedente;

- l'introduzione, sempre nell'ambito dell'art. 11 (*"Semplificazioni procedurali"*), di una disposizione in base alla quale, qualora il Soprintendente non esprime il proprio parere vincolante nei termini previsti, si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 17 *bis* della legge n. 241 del 1990 e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- introduzione, all'art. 17 (*"Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*), di una modifica formale del testo, volta ad esplicitare con maggior grado di dettaglio che non può disporsi la rimessione in pristino di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora tali opere possano essere *"ricondotte"* tra gli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto stesso;

- l'introduzione di alcune modifiche agli allegati A e B, ritenute necessarie al fine di individuare con maggior grado di dettaglio gli interventi di cui ai succitati allegati.

La relazione ministeriale in epigrafe, tuttavia, non dà ragione in maniera completa delle precitate proposte di modifica, limitandosi a fornire elementi istruttori relativamente alla Conferenza di servizi di cui all'art. 11.

Infine, lo schema di decreto in esame risulta corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

4. Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, come in precedenza esposto, è volto ad individuare *“gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*.

Tale decreto si inserisce, quindi, nel contesto degli interventi riformatori di *“semplificazione amministrativa”* che hanno visto impegnati il Parlamento ed il Governo nel corso della presente legislatura (XVII) e trova il suo presupposto normativo nel succitato art. 12, comma 2 del d.l. n. 83 del 2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale *“con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a)*

le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1' al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali'.

Il decreto in esame, quindi, conformemente alle finalità della precitata disposizione di delega, persegue l'obiettivo di snellire i procedimenti relativi alla materia paesaggistica, al fine sia di diminuire il "peso burocratico" gravante su privati, cittadini e imprese - percepito dalla cittadinanza come particolarmente gravoso nella materia *de qua*, come confermato anche dai risultati della consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da semplificare", richiamata nella relazione in epigrafe - sia di "diminuire" il carico di lavoro degli uffici, consentendò loro di concentrare le proprie risorse "nell'esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati".

In altri termini, con il provvedimento normativo *de quo* si apre un procedimento di riforma della presente materia che andrà accuratamente monitorato, anche nell'ambito della verifica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R.), al fine di valutare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di semplificazione ad esso sotteso e d'individuare eventuali possibili soluzioni alle

cu

problematiche che emergeranno dalla concreta applicazione di quest'ultimo.

Al fine di realizzare il succitato obiettivo - che, peraltro, dimostra come semplificazione e tutela paesaggistica non siano elementi fra loro in contraddizione e che la loro armonizzazione può, al contrario, costituire un fattore di sviluppo del sistema - il provvedimento normativo in esame si muove su tre linee direttrici, già enunciate dalla disposizione primaria precedentemente richiamata, concernenti: l'individuazione degli interventi di lieve entità che essendo, come meglio si preciserà in seguito, privi di rilevanza paesaggistica non devono essere previamente assentiti tramite una autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice; l'individuazione degli interventi - già in parte indicati dal regolamento di cui al d. P.R. n. n. 139 del 2010, adottato ai sensi dell'articolo 146, comma 9 del Codice - che, in ragione della loro lieve entità, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, il cui *iter* procedurale è individuato nel dettaglio dal decreto stesso; nonché l'introduzione di un "*innovativo strumento giuridico di regolazione patrizia interistituzionale*" costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, a cui è attribuito il rilevante potere di allargare l'elenco degli interventi liberalizzati e di quelli semplificati.

5. Per quanto concerne il primo ordine di interventi - ovvero quelli che non necessitano di autorizzazione paesaggistica, neanche di tipo semplificato, di cui all'allegato A al decreto in esame - la Sezione osserva che la stessa normativa primaria di riferimento (art. 12, comma 2 del d.l. n. 83 del 2014) demanda al regolamento in esame

l'individuazione delle "tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica", con la conseguenza che, sotto il profilo della potestà regolamentare esercitata nel caso di specie, la Sezione non ha specifiche osservazioni da formulare, atteso che la succitata normativa primaria prevede che il contenuto dispositivo dell'art. 149 del Codice possa essere integrato tramite il presente decreto, ovvero tramite una fonte a ciò legittimata.

Pertanto, in relazione a quanto precede, alla Sezione non resta che valutare se gli interventi di cui all'allegato A - definiti nella relazione dell'Amministrazione come interventi "liberalizzati" - siano anche compatibili con le ulteriori disposizioni recate dal Codice di settore e, segnatamente, con l'art. 146, comma 1 del Codice stesso, nella parte in cui prevede che l'autorizzazione paesaggistica sia necessaria a fronte di interventi che "rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

In proposito l'Amministrazione ha riferito di aver individuato gli interventi da esonerare dalla previa autorizzazione paesaggistica proprio sulla base del criterio di cui al citato art. 146 del Codice, secondo cui devono ritenersi liberalizzati gli interventi "già ontologicamente liberi, perché paesaggisticamente irrilevanti" e insuscetibili di recare, anche in astratto, pregiudizio sui beni tutelati paesaggisticamente.

Orbene, a seguito dell'analisi degli interventi di cui al predetto allegato A al presente decreto, la Sezione ritiene che questi ultimi rispondano, in massima parte, al generale criterio dell'irrilevanza ai fini paesaggistici di cui al predetto art. 146 del Codice, come - a titolo esemplificativo - gli interventi di cui al punto A.1, concernenti le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, come confermato dalla consolidata giurisprudenza in materia (*ex multis*: Cons. di Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 788 e Cass. Pen., Sez. Fer., 30 agosto 2012, n. 43885).

La Sezione, tuttavia, non può non rilevare che, nel suddetto allegato, sono inseriti anche interventi che non rispondono completamente al succitato criterio.

Ci si riferisce a quegli interventi che non possono ritenersi ontologicamente irrilevanti ai fini paesaggistici, fra i quali rientrano, sempre a titolo esemplificativo, gli interventi di cui al punto A.2, relativi ai prospetti ed alle coperture degli edifici.

In proposito il Ministero ha rilevato che detti interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica solamente qualora in relazione alla loro dimensione o alle modalità della loro realizzazione non assumano una specifica lesività nei confronti del contesto tutelato dal vincolo, rispettando, come nella fattispecie di cui al punto A.2, *“gli eventuali piani colore vigenti nel Comune”* e *“le caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”*.

Inoltre, nel predetto allegato, vi sono anche ulteriori interventi che, in astratto, sembrano poter incidere in maniera lesiva sul contesto paesaggistico, quali, ad esempio, quelli di cui ai punti A.4, relativo agli *“interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche”*, e

A.7, concernente l'installazione di "micro generatori eolici" di altezza inferiore a metri 1,5.

In relazione a tali interventi il Ministero ha rilevato che questi ultimi sono stati inseriti nell'elenco delle opere liberalizzate nell'ambito di un necessario bilanciamento, demandato alla discrezionalità del Governo, tra il principio della tutela del paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione e altri "valori potenzialmente equiordinati", quali la tutela della salute e dei soggetti diversamente abili nonché la promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione dell'energia.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione, nel condividere le motivazioni esplicitate dalla relazione istruttoria in epigrafe, ritiene che l'Amministrazione, nell'individuare gli interventi "liberalizzati" sin qui citati, abbia esercitato in maniera non illogica né irragionevole la discrezionalità ad essa demandata dalla normativa primaria di riferimento più volte richiamata, con la conseguenza che la Sezione stessa non ha rilievi da formulare al riguardo.

Analogamente, non può che trovare favorevole accoglimento anche la scelta di inserire tra gli interventi di cui al citato allegato A anche gli interventi, in linea di principio rientranti fra quelli "semplificati" di cui all'allegato B, qualora "nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico", e ciò in quanto tale previsione, come esplicitato nella relazione istruttoria, potrebbe incentivare un miglior coordinamento nella pianificazione paesaggistica tra le Regioni e il dicastero competente, innescando "una dinamica virtuosa nella disciplina paesaggistica", certamente

4

auspicabile in relazione alla delicatezza della materia di cui si converte.

A quanto precede deve, infine, aggiungersi che l'Amministrazione, nell'individuare gli interventi liberalizzati di cui al ridetto allegato A, ha posto particolare attenzione, secondo quanto dalla medesima riferito, alle cosiddette "*bellezze individue*" di cui alle lettere b) e c) dell'art. 136 del Codice - ed in particolare agli edifici "*di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici*" - disponendo che gli interventi su tali immobili richiedano quantomeno un'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Anche tale scelta, risultando coerente con l'impianto complessivo del regolamento in esame, non può che essere condivisa dalla Sezione, e ciò anche in considerazione del fatto che gli edifici in questione, per la loro particolare natura, richiedono un regime di maggior tutela.

6. Per quanto concerne il secondo ordine di interventi - ovvero quelli sottoposti al regime autorizzatorio semplificato di cui al Capo II del decreto in esame - la Sezione deve, in primo luogo, rilevare che questi ultimi, inseriti nell'allegato B al presente decreto, risultano in parte sovrapponibili con quelli già sottoposti al regime autorizzatorio semplificato ai sensi del d. P.R. n. 139 del 2010, adottato in attuazione dell'art. 146, comma 9 del Codice, con l'eccezione di quelle opere che - per le loro caratteristiche, secondo quanto si è già succintamente esposto al precedente n. 4 - sono state inserite nell'allegato A quali interventi sottoposti al regime cosiddetto "*liberalizzato*".

Sotto il predetto profilo, quindi, la Sezione non ha osservazioni da formulare, atteso che l'individuazione dei succitati interventi che

necessitano di autorizzazione paesaggistica semplificata rientra nella discrezionalità demandata all'Amministrazione proponente dalla normativa di rango primario di riferimento, nella parte in cui prevede che il decreto in esame sia finalizzato anche a *“precisare le ipotesi di interventi di lieve entità”* sottoposti a regime autorizzatorio semplificato, già previsti dall'allegato 1 al d. P.R. n. 139 del 2010.

Ciò posto, la Sezione deve altresì rilevare che il decreto in esame non si limita ad individuare i precitati interventi ma disciplina anche in maniera puntuale, all'art. 11 (*“Semplificazioni procedurali”*), l'iter procedimentale previsto per la concessione dell'autorizzazione semplificata, al fine dichiarato di *“assicurare consistenti semplificazioni, pur nell'ambito della oggettiva complessità della compartecipazione decisionale «a doppia chiave» (con una codecisione Stato - ente territoriale) che contraddistingue la procedura autorizzatoria paesaggistica”*.

Inoltre, come già esposto ai precedenti nn. 2 e 3, il procedimento previsto dall'art. 11 del decreto in esame è stato oggetto di un'articolata proposta di modifica da parte della Conferenza unificata, che l'Amministrazione ha riferito di voler accogliere, integrando il testo del succitato articolo prima dell'approvazione definitiva del presente schema da parte del Consiglio dei Ministri.

Il procedimento, così come modificato dalla Conferenza unificata, prevede - innovando sul punto rispetto al testo sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri - la possibilità per l'Amministrazione competente di respingere l'istanza, a seguito di una necessaria interlocuzione procedimentale con il soggetto richiedente, senza necessità di acquisire il preventivo parere da parte della Soprintendenza, assegnando alle Regioni ed agli enti eventualmente *sub-delegati* una funzione di *“filtro”* rispetto alle Soprintendenze per

quanto concerne le istanze di autorizzazione paesaggistica semplificate proposte dagli interessati.

Tale modifica, a parere della Sezione, appare rispondente al principio - più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (*ex multis*: Cons. di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2015, n. 2751) - secondo cui, in materia paesaggistica, l'Amministrazione regionale o comunale sub-delegata e la Soprintendenza sono organi a cui spetta la "cogestione del vincolo": la modifica testé richiamata, quindi, rafforzando il ruolo dell'amministrazione proponente ed esonerando la Soprintendenza dall'esame di istanze già ritenute insuscettibili di accoglimento, si pone in linea sia con l'intento semplificatorio proprio del regolamento in esame sia con i principi generali in tema di autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che la Sezione non ha rilievi da formulare al riguardo.

Tuttavia, proprio al fine di permettere una più completa ed efficace applicazione del presente atto normativo, i cui obiettivi semplificatori non possono che essere condivisi da questa Sezione, si deve rilevare che le modifiche del già citato art. 11 del regolamento *de quo*, proposte dalla Conferenza unificata, pongono alcuni problemi che meritano un ulteriore approfondimento.

6.1. In relazione alla modifica di cui al comma 1 dell'art. 11 la Sezione osserva che il testo del regolamento già sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, come riferito nella relazione istruttoria in epigrafe, prevedeva, quale regola generale, il ricorso alla "nuova" conferenza di servizi di cui all'art. 2 della legge n. 124 del 2015 mentre disponeva il ricorso al procedimento autorizzatorio semplificato nel solo caso in cui "*l'intervento non richieda altro titolo abilitativo all'insuori dell'autorizzazione paesaggistica semplificata*":

in altri termini, tale disposizione regolamentare prevedeva che, in ogni ipotesi in cui fosse necessaria non soltanto l'autorizzazione paesaggistica ma anche un ulteriore atto di assenso - ivi compreso il titolo abilitativo edilizio - dovesse farsi ricorso alla conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della legge n. 241 del 1990.

Tuttavia, a seguito della modifica proposta dalla Conferenza unificata il novellato testo dell'art. 11, comma 1 prevede il ricorso alla "nuova" conferenza di servizi solo quando siano necessari atti di assenso, comunque denominati, ulteriori rispetto all'autorizzazione paesaggistica semplificata ed al titolo abilitativo edilizio, disponendo, conseguentemente, il ricorso alla procedura semplificata anche nel caso in cui sia necessario sia il titolo paesaggistico sia quello edilizio.

In proposito il Ministero referente, tramite la relazione istruttoria in epigrafe, ha rilevato che la formulazione proposta dalla Conferenza unificata appare conforme al testo del comma 2 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui dispone che *"la conferenza dei servizi decisoria è ... sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta, o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni"*, atteso che tale disposizione, dato il suo tenore letterale, dovrebbe essere interpretata nel senso dell'obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi solo qualora siano necessari, oltre all'atto di assenso conclusivo, *"almeno altri due («più») atti di assenso comunque denominati"*.

Orbene, in relazione a quanto esposto, la Sezione non può esimersi dal rilevare che l'autorizzazione paesaggistica, quale atto *"autonomamente impugnabile"* (ex multis: Cons. di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2014, n. 3466), non rientra nel novero degli *"atti di assenso comunque*

denominati” ma costituisce un vero e proprio provvedimento. Parimenti, costituisce provvedimento autonomo il titolo abilitativo edilizio, ove necessario. Sicchè, nella fattispecie, non vi sono “più atti di intesa, assenso ecc” ma due provvedimenti distinti ~~autonomamente efficaci e impugnabili, con la conseguenza che~~ l’interpretazione fornita dall’Amministrazione al succitato art. 14, comma 2 della legge n. 241 del 1990 non sembra coerente con il disposto della norma da ultimo citata, dovendosi di converso ritenere conforme alla precitata disposizione di legge l’originaria formulazione dell’art. 11, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.

La Sezione, tuttavia, comprendendo le esigenze di semplificazione e snellimento procedimentale sottese alla proposta formulata dalla Conferenza unificata, invita l’Amministrazione a valutare l’opportunità - per il futuro, eventualmente incidendo sulle norme primarie - di prevedere specifiche disposizioni volte a superare il problema interpretativo precedentemente richiamato, rendendo in tal modo praticabile sotto il profilo della legittimità la proposta emendativa emersa in sede di Conferenza unificata; ciò anche al fine di evitare il possibile insorgere di un contenzioso tra gli enti competenti che, in una materia delicata come quella in esame, potrebbe ostacolare la concreta applicazione delle previsioni semplificatorie recate dal presente decreto.

6.2. Per quanto concerne, inoltre, la modifica del comma 9 dell’art. 11 proposta dalla Conferenza unificata, deve rilevarsi che quest’ultima prevede - come già esposto al precedente n. 3 - l’introduzione di una disposizione in base alla quale, qualora il Soprintendente non esprima il proprio parere vincolante nei termini

previsti, si applica il silenzio assenso di cui all'art. 17 bis ("Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici") della legge n. 241 del 1990 e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Orbene, in relazione al contenuto della succitata disposizione, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la norma primaria di riferimento, più volte richiamata, prevede esplicitamente che, nel predisporre il presente decreto, debbano comunque rimanere "ferme le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241", concernenti, rispettivamente, la non applicabilità alla materia ambientale degli istituti dell'autocertificazione (art. 19, comma 1) e del silenzio assenso (art. 20, comma 4).

Da quanto esposto emerge, pertanto, la sussistenza di un possibile problema di compatibilità fra la disposizione primaria di riferimento, nella parte in cui dispone l'inapplicabilità in materia paesaggistico-ambientale dell'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241 del 1990 e quanto previsto dal comma 9 dell'art. 11 del decreto *de quo*, il quale prevede la possibilità di acquisire il parere da parte dell'organo preposto alla tutela del vincolo tramite il meccanismo del silenzio assenso di cui all'art. 17 bis della legge n. 124 del 2015.

In proposito la Sezione deve rilevare, sotto un primo profilo, che l'introduzione, nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo, del succitato art. 17 bis è avvenuta tramite l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124: l'introduzione nell'ordinamento della predetta novella è, dunque, successiva rispetto all'approvazione della ridetta disposizione primaria di riferimento di cui all'art. 12 del

9

d.l. 31 maggio 2014, n. 83 - così come modificato dall'art. 25 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - con la conseguenza che l'ipotizzata incongruenza fra le precitate disposizioni deriva anche dalla natura di *ius superveniens* propria della legge n. 124 del 2015.

Sotto un differente profilo, inoltre, gli art. 20, comma 4 e 17 bis non appaiono in aperto contrasto tra loro, e ciò in base a quanto già rilevato da questo Consiglio di Stato con il parere n. 1640/2016 del 13 luglio 2016, in riscontro ad un quesito formulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tale pronuncia la Commissione speciale all'uopo designata ha, infatti, rilevato che il silenzio assenso di cui all'art. 20 concerne i rapporti cosiddetti "*verticali*", e cioè quelli intercorrenti fra i privati e la P.A., mentre l'istituto di cui all'art. 17 bis, come emerge anche dalla sua rubrica, riguarda i rapporti "*orizzontali*", ovvero fra singole amministrazioni, con conseguente applicabilità dell'art. 17 bis nelle ipotesi in cui si tratti di una "*decisione pluristrutturata*", per raggiungere la quale sia necessario acquisire l'assenso di due amministrazioni entrambe "*titolari di una funzione decisoria sostanziale*".

Orbene, nel caso di specie, come già in precedenza esposto, l'amministrazione proponente e la Soprintendenza rivestono, nell'ambito del procedimento in esame, il ruolo di enti cui spetta la "*co gestione del vincolo*" - come, peraltro, confermato anche dalla circostanza che il testo dell'art. 11, così come modificato a seguito della proposta della Conferenza unificata, prevede la possibilità per l'amministrazione di respingere l'istanza del privato, a seguito di una valutazione di merito, senza adire la Soprintendenza - con la conseguenza che l'applicazione al procedimento in esame della

fattispecie del silenzio assenso tra amministrazioni appare conforme ai generali principi enucleati in materia da questo Consiglio di Stato. Quanto precede risulta, peraltro, ulteriormente confermato dalla circostanza che la succitata legge n. 124 del 2015 costituisce un complessivo intervento riformatore in materia di semplificazione amministrativa, con la conseguenza che l'Amministrazione - aderendo alla proposta formulata dalla Conferenza unificata - ha ritenuto di coordinare gli interventi normativi in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata con le novità introdotte, in termini generali, dalla legge da ultimo citata: d'altronde, diversamente opinando, il procedimento di cui al presente decreto sarebbe stato slegato dalle successive riforme procedurali d'ordine generale, circostanza quest'ultima che, oltre a creare evidenti problemi di coordinamento tra norme, avrebbe sostanzialmente vanificato l'esigenza semplificatoria propria non solo del decreto in esame ma anche della precitata legge n. 124 del 2015.

Conclusivamente la Sezione ritiene che il richiamo effettuato dall'art. 11 al silenzio assenso di cui all'art. 17 *bis* risulti giustificato da ragioni di ordine sistematico, oltre che conforme alla *ratio* semplificatoria sottesa al decreto in esame, con la conseguenza che - volendo prescindere da una visione prettamente formalistica del rapporto fra decreto in esame e relativa legge di delega - la Sezione non ha specifiche osservazioni da formulare sul punto.

In ogni caso, sussistendo un contrasto - di natura sostanzialmente formale, come testé rilevato - fra il contenuto esplicito della normativa primaria di riferimento, nella parte in cui richiama il principio di cui all'art. 20, comma 4 della legge n. 241 del 1990, e l'applicazione del silenzio assenso nel corso del procedimento di

autorizzazione paesaggistica semplificata, la Sezione - al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero comportare, in una materia delicata come quella in esame, il sorgere di un contenzioso in grado di vanificare, almeno in parte, l'effettiva applicazione del presente intervento normativo - ritiene necessario invitare l'Amministrazione proponente a porre in essere, attraverso gli strumenti ritenuti più opportuni, un adeguato coordinamento fra la normativa sottesa al presente decreto e i successivi sviluppi riformatori in materia di semplificazione amministrativa di cui alla legge n. 124 del 2015, e ciò eventualmente anche nell'ambito di un processo di rivisitazione della presente materia a seguito della prima applicazione delle novità introdotte dal decreto in esame.

6.3. Da ultimo, sempre in relazione al contenuto del novellato art. 11, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la proposta emendativa formulata dalla Conferenza unificata procede a sopprimere il riferimento ad alcuni termini per la conclusione del procedimento enucleato da tale disposizione.

Ci si riferisce, in particolare, ai termini in precedenza recati dai commi 4 e 5 dell'art. 11, trasfusi nei novellati commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo: tale soppressione - benché non incida sulla disposizione di carattere generale di cui all'art. 10, nella parte in cui prevede che il procedimento semplificato debba comunque concludersi entro 60 giorni - potrebbe tuttavia ingenerare incertezze applicative che potrebbero ledere l'effettiva operatività della semplificazione procedimentale prevista dallo stesso art. 11, con la conseguenza che la Sezione ritiene necessario invitare l'Amministrazione a valutare la possibilità, in sede di stesura definitiva del presente regolamento, d'introdurre ai succitati commi

termini puntuali per la conclusione delle relative fasi *sub-procedimentali*, che garantiscano il rispetto del generale termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, precedentemente richiamato.

7. Per quanto riguarda la terza linea guida individuata al precedente n. 4 - concernente, come in precedenza esposto, l'introduzione di un "*innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale*" costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 - la Sezione rileva che l'individuazione dell'effettivo contenuto di tali accordi è demandata dall'art. 6 del regolamento in esame ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro 180 dall'entrata in vigore del regolamento in esame previa intesa con la Conferenza unificata.

Tale delega, come correttamente sottolineato dal medesimo dicastero, può ritenersi legittima solamente in considerazione del fatto che le disposizioni *sub-regolamentari* che saranno previste da tale decreto dovranno avere natura di "*regole tecniche e di indirizzi di carattere generale*": tuttavia, il predetto art. 6 non esplicita puntualmente la predetta circostanza, limitandosi a prevedere il procedimento necessario all'adozione di tale atto:

Pertanto, al fine di evitare possibili incertezze interpretative in merito all'effettivo contenuto del decreto di cui all'art. 6 del regolamento in esame, che potrebbero comportare eventuali dubbi sulla legittimità del ricorso a tale strumento, la Sezione invita l'Amministrazione a valutare la possibilità, in sede di stesura definitiva del regolamento *de quo*, di esplicitare in maniera puntuale la natura prettamente tecnica del decreto previsto dal succitato art. 6.

8. Ciò posto, la Sezione ritiene che vi siano ulteriori questioni, rispetto a quelle concernenti le linee direttrici di cui si è in precedenza detto, che meritano un approfondimento.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla tematica concernente

~~l'applicazione del regolamento in esame sul territorio nazionale: l'art.~~

13 del regolamento in esame prevede, infatti, che - mentre il regolamento stesso "*trova immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario*" - le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adottare, entro 180 giorni dall'approvazione del regolamento in esame, "*le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri*" previsti dal decreto in esame, fatta salva l'immediata applicazione su tutto il territorio nazionale delle "*liberalizzazioni*" previste dall'allegato A.

Orbene, in relazione a quanto esposto, la Sezione deve rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 207 del 2012, relativa ad un conflitto di attribuzioni concernente il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come in precedenza disciplinato dal d. P.R. n. 139 del 2010, ha già statuito che la disciplina relativa al procedimento autorizzatorio semplificato, come quella recata dal decreto in esame, è riconducibile alla "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato*", con la conseguenza che quest'ultimo può determinare "*degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto*", fatta salva la necessità che tali disposizioni vengano

recepite dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai criteri dettati a livello nazionale. In questo contesto, la disposizione di cui al succitato art. 13 del decreto in esame non appare conforme ai principi enucleati dalla Corte, nella parte in cui dispone l'immediata applicabilità su tutto il territorio nazionale delle "liberalizzazioni", anche in assenza di uno specifico atto di recepimento di tale disciplina da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Pertanto, al fine di evitare che tale problematica possa comportare il sorgere di un contenzioso tra Organi, la Sezione ritiene necessario invitare l'Amministrazione a prevedere che l'applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome delle liberalizzazioni di cui all'allegato A sia subordinata al recepimento, da parte dei predetti organi, di tale disciplina, "in conformità ai criteri" previsti dal regolamento *de quo*, analogamente a quanto già previsto dal medesimo art. 13 in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.

In secondo luogo, la Sezione osserva che l'art. 16, concernente il coordinamento della disciplina di cui al presente regolamento con quella relativa ai beni culturali, dispone che qualora il medesimo edificio sia sottoposto sia a vincolo paesaggistico sia a vincolo storico, artistico o archeologico, rimanga ferma la disciplina di cui alla Parte seconda del Codice di settore - come peraltro stabilito dall'art. 15 del regolamento - con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui l'istante presenti un'unica richiesta relativa ad entrambi i titoli abilitativi, l'Amministrazione dovrà adottare un unico atto a contenuto ed efficacia plurimi, nel rispetto dei termini - più lunghi

4

rispetto a quelli previsti dall'atto normativo in esame - e delle procedure di cui al predetto Codice.

In base alla predetta disciplina, quindi, nell'ipotesi non infrequente di immobili sottoposti non solo a vincolo paesaggistico ma anche a ~~vincolo storico, artistico o archeologico, verrebbe meno l'effetto~~ ~~semplificatorio della disciplina in esame, sia sotto il profilo dei termini per la conclusione del procedimento sia sotto quello della documentazione, atteso che non troverebbe applicazione neanche la~~ *"semplificazione documentale"* di cui all'art. 8 del decreto *de quo*.

In proposito la Sezione deve rilevare che quanto precede risulta conforme alla norma primaria di riferimento, più volte richiamata: quest'ultima, infatti, non prevede specifiche disposizioni relative ai vincoli storici, artistici ed archeologici, con la conseguenza che correttamente l'Amministrazione non ha previsto una specifica disciplina derogatoria rispetto a quella attualmente prevista dal Codice per quanto concerne i titoli abilitativi concernenti i predetti vincoli.

In ogni caso, secondo quanto esplicitato nella relazione istruttoria, la concreta applicazione del procedimento unificato previsto dall'art. 16 potrebbe comportare - in applicazione del principio di *"buona amministrazione"* ed in considerazione della lieve entità degli interventi di cui si converte - la possibilità di *"ottenere nel minor tempo proprio della procedura paesaggistica semplificata"* anche il titolo abilitativo ad efficacia plurima di cui alla disposizione in esame.

La realizzazione di quanto precede, tuttavia, potrà essere verificata solamente a seguito dell'effettiva applicazione del presente atto normativo, con la conseguenza che potrebbe essere opportuno che l'Amministrazione valuti l'opportunità di prevedere specifiche

disposizioni semplificatorie volte a rendere omogenea la normativa primaria concernente i vincoli storici, artistici ed archeologici con il contenuto del presente regolamento, e ciò anche in considerazione della circostanza che, come già esposto, l'ipotesi in cui il medesimo edificio sia sottoposto ad entrambe le tipologie di vincolo non è infrequente.

Infine, la Sezione osserva che, nel corso dell'iter che ha condotto alla stesura del presente regolamento, si è posto un problema interpretativo concernente la portata del punto A.20 dell'allegato A, nella parte in cui prevede, tra gli interventi che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica, gli *“interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato ed a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestali approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale”*.

La Conferenza unificata ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, infatti, hanno proposto la soppressione dell'inciso concernente il previo parere del Soprintendente, al fine di introdurre una *“ulteriore misura di semplificazione”* in tale ambito.

Tuttavia, l'Amministrazione ha ritenuto di non accogliere la predetta proposta emendativa, rilevando che il parere soprintendentizio, in base ad una corretta interpretazione del succitato punto A.20, deve essere riferito ai piani o strumenti di gestione approvati dalla Regione e non ai singoli interventi elencati nei medesimi e che il parere *de quo* previsto per il piano di gestione forestale deve intendersi riferito alle

parti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In proposito la Sezione ritiene che l'interpretazione del predetto punto A.20 proposta dall'Amministrazione non possa che essere condivisa, poiché richiedere il parere soprintendentizio per i singoli interventi di viabilità forestale si porrebbe in contrasto sia con il disposto dell'art. 149, lett. c) del Codice - nella parte in cui inserisce gli interventi "di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste" tra quelli che non richiedono autorizzazione - sia con la collocazione di tali interventi nell'allegato A, con la conseguenza che l'esigenza di semplificazione sottesa alla proposta avanzata dalla Conferenza unificata e dal Ministero delle politiche agricole e forestali risulta adeguatamente soddisfatta dai chiarimenti formulati dall'Amministrazione referente.

9. Da ultimo, la Sezione deve rilevare che il presente decreto, introducendo rilevanti innovazioni in tema di liberalizzazioni e di semplificazioni in materia paesaggistica, si innesta - come già esplicitato al precedente n. 4 - nel contesto degli interventi riformatori di *"semplificazione amministrativa"* di cui alla legge n. 124 del 2015, recante *"deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni"*.

In tale contesto appare opportuno sottolineare la correlazione esistente tra il presente decreto ed il decreto cosiddetto *"SCIA 2"*, concernente la *"precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività ... o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso"*, nella parte in cui, tramite la tabella A ivi allegata, indica puntualmente il regime

amministrativo cui sono sottoposte le attività commerciali, edilizie ed ambientali.

Orbene, già nell'ambito dell'esame di tale decreto - di cui al parere n. 1784 del 4 agosto 2016 - questa Sezione ha rilevato la necessità di aggiornare la tabella A *"in relazione alle disposizioni legislative successivamente intervenute"*, ritenendo auspicabile che l'Amministrazione, a seguito dell'introduzione *"della disciplina di attività nuove, prima mai disciplinate - e oggetto quindi di future, eventuali, previsioni normative - ...inserisca, al momento della nuova disciplina, opportune disposizioni di raccordo, integrando la relativa tabella"*.

Pertanto, anche in considerazione di quanto già rilevato da questa Sezione con il parere da ultimo citato, la Sezione stessa invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di adottare un'adeguata disciplina di raccordo tra il contenuto semplificatorio del presente atto normativo e le previsioni di cui al precitato decreto *"SCIA 2"*, e ciò sia al fine di un maggior coordinamento formale fra tali atti normativi, entrambi recanti delle disposizioni concernenti la semplificazione dei procedimenti amministrativi sia in considerazione della circostanza che quanto precede potrebbe agevolare la conoscibilità da parte dei cittadini e delle imprese delle disposizioni di cui al regolamento in esame e, conseguentemente, la loro applicazione.

10. Conclusivamente, alla stregua di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di regolamento in epigrafe meriti parere favorevole con le osservazioni che precedono.

La Sezione, infine, ai soli fini di una compiuta esposizione, suggerisce all'Amministrazione di:

a) sopprimere, nel preambolo, le locuzioni volte a descrivere il contenuto delle disposizioni ivi indicate, atteso che le medesime non sono necessarie ai fini della puntuale indicazione della norme richiamate;

b) ~~inserire, nel preambolo, un riferimento all'art. 17 bis della legge n. 241 del 1990, atteso che il medesimo è richiamato dall'art. 11 del decreto *de quo*,~~

c) sostituire all'art. 4, comma 2, la parola "ufficiali" con la seguente: "istituzionali", al fine di meglio individuare i siti cui si fa riferimento.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Claudio Boccia



IL PRESIDENTE

Franco Fratelli



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

